

CONTRATTO DI MAIO/SALVINI

Mala tempora currunt Vedi pagina 33 e 48.

Parlando con un giovane:

... chi me lo fa fare di mettere via dei soldi nella previdenza complementare per aver una pensione più alta ... tanto a chi non ha mai lavorato (o ha lavorato e continuerà a lavorare in nero) gli danno ogni sussidio, un assegno di cittadinanza o di finta pensione ... mentre se ti sei sbattuto a lavorare notte giorno ti ammazzano di tasse e ti tolgono una fetta della tua pensione per una supposta equità.

... e qui mi viene in mente quando tanti, tanti anni fa mia nonna mettendo via i bollini ogni settimana si era fatta una pensione volontaria essendo casalinga, ma il bello è che prendeva un assegno inferiore rispetto a quello di chi non aveva mai versato il becco di un quattrino e si è trovato invece con una pensione sociale ben superiore !

Cari amici, cari pensionati leggete e meditate e al politico vorrei dire: attenzione, noi siamo adesso quello che tra qualche anno sarete anche voi e allora cosa direte?

Io dico loro: basta fare una politica del mordi e fuggi, costruite anche il domani e cercate i soldi non spremendo il povero pensionato o il lavoratore, quelli che si sono sempre smazzati giorno e notte, domenica e festivi compresi! Cercate di non sciupare, non fate e non permettete di fare spese superflue, non clientelismi, cercate i soldi nell'evasione fiscale, nel bloccare il lavoro in nero e create una cultura sana nei giovani con esempi che tengano ben presente i dogmi del dovere, ma anche quelli dei diritti acquisiti. Se si pretende dai cittadini l'osservanza dei doveri, bisogna anche rispettare i loro diritti e non manipolarli e calpestarli con la scusa della ragion di Stato.

Allegato: Contratto Di Maio/Salvini (nella parte inf. Del documento).

INPS - ASPETTATIVA DIPENDENTI CON CARICHE ELETTIVE

da Dpl Mo fonte: Inps

L'INPS colla circolare n. 72 del 23 maggio 2018, acquisito il parere del Ministero del lavoro, fornisce i chiarimenti in ordine all'applicazione, per gli iscritti a tutte le gestioni INPS (sia pubbliche che private), dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei casi di abrogazione e/o rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri, nei casi di restituzione della contribuzione regionale, e di sostituzione dei vitalizi con nuove prestazioni a carattere pensionistico.

L'Istituto evidenzia, inoltre, l'applicabilità della disciplina di carattere generale anche ai docenti universitari.

Infine, l'Inps, per gli iscritti alla Gestione Pubblica le indicazioni per il versamento della quota di contribuzione relativa alla cassa pensionistica a carico dell'iscritto e per gli iscritti alla Gestione credito e alla Gestione ex ENPDEP le nuove indicazioni per il versamento dell'intera contribuzione da parte del datore di lavoro, ferma restando la rivalsa di quest'ultimo per la quota a carico del dipendente.

Allegato: INPS Circolare 72 del 23.5.18 (nella parte inf. Del documento).

LEGITTIMI I TAGLI ALLE PENSIONI ANTICIPATE DELLA LEGGE FORNERO

E' legittima la penalizzazione della legge Fornero nei prepensionamenti.

Secondo la Consulta non viola i principi costituzionali il fatto che sia stata disapplicata dal 1 gennaio 2016 senza effetti retroattivi sui ratei di pensione erogati fino al 31 dicembre 2015 (dall'anno 2012).

Allegato: Corte Costituz. Sentenza n. 104 dell'21.03.18 (nella parte inf. Del documento).

CONTRATTO PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO





(

Il presente contratto è sottoscritto:
dal Signor Luigi Di Maio
Capo Politico del "MoVimento 5 Stelle"

e dal Signor Matteo Salvini
Segretario Federale della Lega

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

a norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dal sig. Luigi Di Maio, nato a Avellino il 6 luglio 1986, domiciliato in _____, da me identificato con il seguente documento: _____, n. _____, rilasciato da _____ e dal Sig. Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, domiciliato in _____, da me identificato con il seguente documento: _____, n. _____, rilasciato da _____.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Roma, addì _____ 2018

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

SOMMARIO

1.	Il funzionamento del Governo e dei Gruppi Parlamentari	6
2.	Acqua pubblica	8
3.	Agricoltura e pesca – made in italy	9
4.	Ambiente, green economy e rifiuti zero	10
5.	Banca per gli investimenti e risparmio	13
	Banca per gli investimenti	13
	Tutela del risparmio	14
6.	Conflitto d’interessi	15
7.	Cultura	16
8.	Debito pubblico e deficit	17
9.	Difesa	17
10.	Esteri	18
11.	Fisco: flat tax e semplificazione	19
	Sterilizzazione clausole IVA e accise	19
	Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA	19
12.	Giustizia rapida ed efficiente	22
	Area Magistratura e tribunali	22
	Area penale, procedura penale e difesa sempre legittima	22
	Certezza della pena	23
	Area civile, procedura civile e costi della giustizia	24
	Diritto di famiglia	24
	Reati ambientali e tutela degli animali	25
	Contrasto alle mafie	25
	Ordinamento penitenziario	25
	Giustizia tributaria	26
13.	Immigrazione: rimpatri e stop al business	26
14.	Lavoro	29
15.	Lotta alla corruzione	30



16.	Ministero per le disabilità	31
17.	Pensioni. Stop legge fornero	33
18.	Politiche per la Famiglia e natalità	33
19.	Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza	34
	Reddito di cittadinanza	34
	Pensione di cittadinanza	35
20.	Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta	35
21.	Sanità	38
22.	Scuola	41
23.	Sicurezza, legalità e forze dell'ordine	43
	Forze dell'ordine	43
	Vigili del Fuoco	43
	Polizia Locale e coordinamento con le forze dell'ordine statali	43
	Cyber security e contrasto al bullismo	44
	Gioco d'azzardo	44
	Occupazioni abusive	44
	Sicurezza stradale	45
	Campi nomadi	45
24.	Sport	46
	Impianti	46
	Società e Associazioni sportive	47
25.	Sud	48
26.	Tagli dei costi della politica, dei costi delle istituzioni e delle pensioni d'oro	48
27.	Trasporti, infrastrutture e telecomunicazioni	48
28.	Turismo	50
29.	Unione Europea	53
30.	Università e ricerca	55

1. IL FUNZIONAMENTO DEL GOVERNO E DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Vogliamo rafforzare la fiducia nella nostra democrazia e nelle istituzioni dello Stato. Intendiamo incrementare il processo decisionale in Parlamento e la sua cooperazione con il Governo.

Il presente contratto di governo è valido per la durata della XVIII legislatura repubblicana. Per far sì che gli impegni assunti possano essere effettivamente e integralmente realizzati, le parti hanno deciso di scambiarsi reciprocamente ulteriori impegni metodologici. Essi riguardano il completamento del programma di governo, la cooperazione tra forze politiche, il coordinamento all'interno del governo, anche in sede europea, e la verifica dei risultati conseguiti.

Le parti si impegnano ad attuare questo accordo in azioni di governo, nel rispetto della Costituzione Repubblicana, dei principi di buona fede e di leale cooperazione e si considerano responsabili, in uguale misura, per il raggiungimento degli obiettivi concordati. Si impegnano a garantire la convergenza delle posizioni assunte dai gruppi parlamentari.

Cooperazione tra le due forze politiche

I contraenti si impegnano a tradurre questo contratto in una pratica di governo e sono insieme responsabili di tutta la politica dell'Esecutivo. I contraenti stabiliranno insieme il lavoro in ambito parlamentare e governativo e si adopereranno per ottenere il consenso rispetto a questioni relative a procedure, temi e persone.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi, non inclusi in questo accordo, le parti si impegnano, in primo luogo, a fornirsi tempestivamente informazioni esaurienti circa le finalità che si intendono conseguire e i relativi strumenti; in secondo luogo, a discuterne in modo adeguato, in modo da verificare la possibilità di realizzare ulteriori intese; in terzo luogo, a non mettere in minoranza l'altra parte in questioni che per essa sono di fondamentale importanza.

Quindi, qualora nel corso dell'azione di governo emergano divergenze per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a discuterne con la massima sollecitudine e nel rispetto dei principi di buona fede e di leale cooperazione. Nel caso in cui le divergenze persistano, verrà convocato il Comitato di conciliazione.

In relazione a temi controversi, per addivenire ad una posizione comu-



ne, il Comitato di conciliazione si attiverà in tempo utile per raggiungere un'intesa e suggerire le scelte conseguenti.

Pertanto, i contraenti si confronteranno nel Comitato di conciliazione:

- per giungere ad un dialogo in caso di conflitti al fine di risolvere i problemi e le divergenze rilevanti;
- per addivenire ad una posizione comune con riferimento a tematiche estranee al presente contratto ovvero a questioni con carattere d'urgenza e/o imprevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- quando ciò sia richiesto da uno dei contraenti per esaminare questioni ritenute fondamentali.

La composizione e il funzionamento del Comitato di conciliazione sono demandate ad un accordo tra le parti.

Il Comitato, dopo un'attenta analisi e valutazione del rapporto tra costi e benefici, adotterà le opportune decisioni con riferimento alla realizzazione e al completamento delle opere pubbliche di rilievo nazionale non espressamente menzionate nel presente contratto.

Cooperazione tra gruppi parlamentari

Le iniziative legislative finalizzate all'attuazione del presente programma o di altri temi concordati dai contraenti con le procedure previste dal presente contratto sono presentate dal Governo o con la prima firma dei presidenti dei gruppi parlamentari delle due forze politiche. Ogni parlamentare ha la possibilità di presentare iniziative legislative e la loro richiesta di calendarizzazione deve essere oggetto di accordo tra i presidenti dei gruppi parlamentari delle due forze politiche.

Coordinamento politico con l'Europa

Al fine di poter rappresentare al meglio gli interessi italiani in ambito europeo, il Governo assicurerà un assetto compatto rispetto alle istituzioni e ai partner europei. I contraenti si accorderanno quindi preventivamente e in maniera puntuale, nel rispetto delle varie competenze all'interno del governo, anche con i rispettivi gruppi parlamentari.

Uno stretto coordinamento tra le posizioni assunte nelle varie composizioni del Consiglio dell'Unione è indispensabile per la buona riuscita dell'accordo di governo e, quindi, per la migliore tutela degli interessi dell'Italia in Europa. A tal fine, le parti si scambiano le informazioni rilevanti e concordano tra loro le linee principali di azione, nel rispetto delle competenze ministeriali. Il coordinamento è indispensabile an-

che nei rapporti che si instaurano con la Commissione e con le altre istituzioni dell'Unione Europea.

Codice etico dei membri del Governo

Non possono entrare a far parte del governo soggetti che:

- abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per i reati dolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (legge "Severino"), nonché per i reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e falso in bilancio;
- siano sotto processo per reati gravi (ad esempio: mafia, corruzione, concussione, etc.);
- appartengano alla massoneria o si trovino in conflitto di interessi con la materia oggetto di delega.

Nel caso in cui siano a conoscenza di indagini o procedimenti penali a loro carico, i membri del Governo dovranno fornire tempestive informazioni.

Valutazione

Le parti concordano sulla necessità di effettuare una verifica complessiva sull'azione di governo a metà della XVIII legislatura, allo scopo di accertare in quale misura gli obiettivi condivisi siano stati raggiunti e, se possibile, di condividerne degli altri. Gli esiti della verifica complessiva sono resi pubblici sul sito internet del Governo.

Amministrazioni territoriali e prossime competizioni elettorali

I contraenti competono in modo corretto nelle varie competizioni elettorali, sia in quelle europee - nel rispetto delle loro appartenenze ai diversi gruppi - sia alle elezioni amministrative e regionali.

Resta inteso che il presente contratto nulla implica rispetto all'azione politica dei contraenti nelle amministrazioni territoriali già in essere.

2. ACQUA PUBBLICA

È necessario investire sul servizio idrico integrato di natura pubblica applicando la volontà popolare espressa nel referendum del 2011, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, garantendo la qualità dell'acqua, le esigenze e la salute di ogni cittadino, anche attraverso la costituzione di società di servizi a livello locale per la gestione pubblica dell'acqua.



La più grande opera utile è restituire ai cittadini una rete di infrastrutture idriche degne di questo nome. È necessario dunque rinnovare la rete idrica dove serve, bonificare le tubazioni dalla presenza di amianto e piombo, portare le perdite al minimo in modo da garantire acqua pulita e di qualità in tutti i comuni italiani.

3. AGRICOLTURA E PESCA – MADE IN ITALY

Il settore agricolo italiano, uno dei più promettenti dell'economia, è da tempo impegnato a sopravvivere nella competizione globale dei mercati.

Gli agricoltori si muovono in un sistema governato da politiche di settore ormai quasi di competenza esclusiva della Politica Agricola Comune (PAC).

Storicamente il Governo italiano è stato remissivo e rinunciatario in Europa rispetto alle esigenze del settore agricolo, preferendo spesso lasciare il campo ad interessi europei opposti rispetto alle esigenze nazionali.

È necessaria una nuova presenza del Governo italiano a Bruxelles per riformare la politica agricola comune (PAC). In questo contesto è imprescindibile integrare le misure di sostegno all'agricoltura, in specie quelle di sviluppo rurale, con interventi espressamente finalizzati a realizzare obiettivi di interesse generale, quali la tutela del paesaggio, la difesa degli assetti idrogeologici, la sicurezza alimentare.

Il nostro impegno per il futuro è quello di difendere la sovranità alimentare dell'Italia e tutelare le eccellenze del Made in Italy.

A tal fine è fondamentale incidere nel contesto normativo dell'Unione Europea e condizionare le scelte all'interno della prossima riforma della PAC, nonché individuare strumenti per garantire tempi certi nell'attribuzione ed erogazione, da parte delle Regioni, dei fondi della PAC.

Il settore agricolo avrà altresì bisogno di un nuovo approccio europeo agli accordi di libero scambio con i paesi terzi. Sarà quindi prioritario fare in modo che questi trattati siano necessariamente qualificati come misti dall'Unione Europea e pertanto, ratificati dagli Stati Membri ed esaminati dai Parlamenti nazionali in base alle rispettive procedure di ratifica.

Riteniamo prioritario, a tutela del Made in Italy, adottare un sistema di etichettatura corretto e trasparente che garantisca una migliore tutela dei consumatori.

Altro pilastro dell'azione di governo in tema di agricoltura deve essere la riforma dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e del Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo (SIAN).

Con riferimento alla pesca occorre intervenire per dare un concreto aiuto e un sostegno alla piccola pesca; riconsiderare in sede europea i vincoli e le direttive impartite al settore (come quelle che impongono i "fermi pesca" non basati su criteri oggettivi, ma su valutazione di carattere burocratico) per meglio salvaguardare la pesca italiana.

Una particolare attenzione sarà riservata all'agricoltura in territori, come quelli montani e in pendenza, nei quali essa rappresenta un'attività indispensabile per l'economia locale, per la gestione e tutela del territorio, del paesaggio nonché per la tutela e valorizzazione di produzioni uniche, di elevato valore qualitativo e tradizionale, che connotano il Paese.

4. AMBIENTE, GREEN ECONOMY E RIFIUTI ZERO

Uomo e ambiente sono facce della stessa medaglia. Chi non rispetta l'ambiente non rispetta sé stesso. C'è bisogno di un maggior coinvolgimento e conoscenza dei temi ambientali capaci anche di costruire alleanze e di portare la questione ecologica al centro della politica. In Italia questo significa concentrare le risorse nella necessaria manutenzione del territorio e nella innovazione.

Partendo da questa convinzione, il nostro compito è quello di sostenere la "green-economy", la ricerca, l'innovazione e la formazione per lo sviluppo del lavoro ecologico e per la rinascita della competitività del nostro sistema industriale, con l'obiettivo di "decarbonizzare" e "defossilizzare" produzione e finanza e promuovendo l'economia circolare. Vanno ribaditi e rinnovati, anche in sede UE, i limiti indicati dal principio di sostenibilità:

- per una risorsa rinnovabile (suoli, acqua, foreste), la percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella di rigenerazione;
- per una risorsa non rinnovabile la percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella con la quale è possibile rimpiazzarla con una risorsa rinnovabile (ad esempio: investire parte dei profitti per l'adozione di tecnologie produttive con risorse rinnovabili).

Nelle strategie nazionali di sviluppo economico deve considerarsi prio-



ritaria l'adozione di strumenti normativi efficaci atti a promuovere una sempre maggior diffusione di modelli di sviluppo sostenibili, della Green Economy e dell'economia circolare. A tal fine le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero essere coinvolte a tutti i livelli nella promozione di questo cambiamento e diventare un riferimento per l'adozione di buone pratiche, migliori tecniche e standard. È necessario armonizzare i rapporti tra lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni, rafforzando le autonomie ed i presidi territoriali più efficienti ed i modelli più avanzati e rispettosi dell'ambiente, valorizzandone le professionalità e le risorse migliori.

È necessario che ogni intervento del decisore politico si collochi in una strategia di economia circolare, intesa quale sistema ambientale ed economico in cui un bene è utilizzato, diventa rifiuto, e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di "economia lineare" in cui i beni divenuti rifiuti sono avviati semplicemente a smaltimento dopo il loro utilizzo. Una corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare, in linea con la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti, comporta una forte riduzione del rifiuto prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento, fino ad arrivare al graduale superamento di questi impianti, adottando metodi tecnologicamente avanzati ed alternativi. A tal proposito il sistema di economia circolare di riferimento è quello oggi adottato dal servizio pubblico della provincia di Treviso, studiato in tutto il mondo. La riduzione della produzione del rifiuto e raccolte differenziate di qualità che portino al reale recupero di materia è realizzata anche attraverso la progettazione di beni e fiscalità premianti per chi produce beni riciclabili e riutilizzabili, il ricorso alla raccolta domiciliare con tariffazione puntuale per cittadini e imprese, azioni contro lo spreco alimentare, la realizzazione di centri di riparazione e riuso dei beni utilizzati. Occorre incrementare i fondi a disposizione delle Regioni per incentivare e semplificare l'avvio di iniziative imprenditoriali legate al recupero e al riciclo della materia.

Si intende privilegiare la gestione dei rifiuti a filiera corta, il recupero di materia con il compost per ridurre i fertilizzanti chimici e l'irrigazione (il compost è ricco d'acqua). Verranno inoltre valutate sperimentazioni sul ciclo vita di impianti a biometano valutando i costi, l'inquinamento e i prodotti reflui.

È necessaria una mappatura capillare di tutte le eventuali strutture a

rischio amianto partendo dalle scuole, al fine di intervenire per la rimozione e lo smaltimento presso siti idonei dei materiali contenenti amianto.

È necessario altresì snellire i procedimenti di bonifica definendo accuratamente responsabilità e metodologie, salvaguardando i controlli per individuare i responsabili delle contaminazioni e la tutela delle matrici ambientali, garantendo la trasparenza dei dati e la partecipazione dei cittadini.

A livello nazionale, regionale e locale è quindi determinante avviare una serie di interventi diffusi in chiave preventiva di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo, anche come volano di spesa virtuosa e di creazione di lavoro, a partire dalle zone terremotate, oltre che ad azioni per responsabilizzare il cittadino sui rischi connessi alla tutela del territorio.

Per quanto concerne le aree terremotate ci impegniamo a chiudere la fase dell'emergenza e passare alla fase della ricostruzione con l'obiettivo di creare anche le condizioni per un rilancio economico delle zone colpite. Tra le necessità prepotentemente emerse negli ultimi mesi prioritaria è la semplificazione delle procedure, sia per le opere pubbliche che per la ricostruzione privata. Occorre poi la certezza nella disciplina generale contenuta nei decreti e nelle ordinanze. Per questo si coinvolgeranno i soggetti interessati nelle modifiche da apportare che dovranno essere definitive. Sarà garantito un maggiore coinvolgimento dei comuni, mediante il conferimento di maggiori poteri ai Sindaci. È inoltre indispensabile fermare il consumo di suolo (spreco di suolo) il quale va completamente eliminato attraverso un'adeguata politica di sostegno che promuova la rigenerazione urbana. A questo proposito vanno promosse azioni di sostegno alle iniziative per rilanciare il patrimonio edilizio esistente, favorendo la rigenerazione urbana e il retrofit (riqualificazione energetica) degli edifici. Gli immobili capaci di auto-produrre energia rappresentano la sfida del futuro. In questo senso deve essere orientata anche l'edilizia residenziale pubblica.

Per contrastare il rischio idrogeologico sono necessarie azioni di prevenzione che comportino interventi diffusi di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo su aree ad alto rischio, oltre ad una necessaria attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

In tema di contrasto al cambiamento climatico sono necessari interventi per accelerare la transizione alla produzione energetica rinnovabile e spingere sul risparmio e l'efficienza energetica in tutti i settori.

È quindi fondamentale potenziare le azioni attualmente considerate



a livello nazionale per il contrasto al cambiamento climatico e per la transizione verso modelli sostenibili di economia e gestione delle risorse rinnovabili. È necessario avviare azioni mirate per aumentare l'efficienza energetica in tutti i settori e tornare ad incrementare la produzione da fonti rinnovabili, prevedendo una pianificazione nazionale che rafforzi le misure per il risparmio e l'efficienza energetica e che riduca i consumi attuali.

A tal riguardo, azioni prioritarie contro cambiamenti climatici ed inquinamento andranno avviate con piani specifici per le aree più colpite del nostro Paese. Pensiamo, ad esempio, al bacino della Pianura Padana dove va migliorato e implementato il piano di bacino e a tutte le aree metropolitane.

Particolare attenzione anche in sede UE verrà prestata ad innescare e favorire processi di sviluppo economico sostenibili, basati soprattutto su innovazione, start up e impresa giovanile, anche nelle aree montane, che pur rappresentando una quota territoriale significativa del Paese ed essendo ricche di risorse naturali e culturali, sono gravate da ritardo di sviluppo, spopolamento e invecchiamento della popolazione con conseguente degrado ambientale e fenomeni di dissesto.

Con riferimento all'ILVA, ci impegniamo, dopo più di trent'anni, a concretizzare i criteri di salvaguardia ambientale, secondo i migliori standard mondiali a tutela della salute dei cittadini del comprensorio di Taranto, proteggendo i livelli occupazionali e promuovendo lo sviluppo industriale del Sud, attraverso un programma di riconversione economica basato sulla progressiva chiusura delle fonti inquinanti, per le quali è necessario provvedere alla bonifica, sullo sviluppo della Green Economy e delle energie rinnovabili e sull'economia circolare.

Anche al fine di prevenire misure sanzionatorie da parte dell'Unione Europea prevediamo misure volte all'adeguamento degli standard di contrasto all'inquinamento atmosferico secondo le norme in vigore.

5. BANCA PER GLI INVESTIMENTI E RISPARMIO

Banca per gli investimenti

È necessario prevedere una "Banca" per gli investimenti, lo sviluppo dell'economia e delle imprese italiane utilizzando le strutture e le risorse già esistenti.

La "Banca", regolata da un'apposita legge, deve usufruire di una esplicita e diretta garanzia dello Stato, con conseguente facilità di reperire

risorse per attuare tutte le iniziative che intende intraprendere. Dovrà inoltre agire sotto la supervisione di un organismo di controllo pubblico nel quale siano presenti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello sviluppo economico.

Oltre alla cabina di regia sulla gestione degli strumenti di politica industriale e del credito e dell'innovazione, al fine di evitare sovrapposizioni o, peggio, conflitti tra strumenti nazionali e locali, per una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, la banca svolgerà le attività di:

- Attività di secondo livello per le piccole e medie imprese agendo in cofinanziamento con il sistema bancario, soprattutto con le banche di medie e piccole dimensioni radicate sul territorio, a supporto delle PMI;
- Finanziamento di iniziative di interesse pubblico e strategico nazionale;
- Export e Project Finance in concorrenza con altri player di mercato;
- Credito di aiuto alle imprese italiane che operano nei Paesi in via di sviluppo come investimento ad utilità differita per acquisire posizioni di vantaggio su mercati emergenti;
- Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI, quale asset strategico di supporto al sistema nazionale del credito e delle garanzie per favorire il risparmio patrimoniale necessario al rispetto dei requisiti sempre più stringenti derivanti dalle normative internazionali sul credito di prossima introduzione;
- Innovazione con il fine di perseguire le politiche di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tutela del risparmio

Il sistema del "bail in" bancario ha provocato la destabilizzazione del credito in Italia con conseguenze negative per le famiglie, che si sono viste espropriare i propri risparmi che supponevano essere investiti in attività sicure.

Occorre rivedere radicalmente tali disposizioni per una maggior tutela del risparmio degli italiani secondo quanto afferma la Costituzione.

In particolar modo, è necessario responsabilizzare maggiormente sia il management che le autorità di controllo in quanto primi responsabili di eventuali dissesti, anche attraverso l'inasprimento delle pene esistenti per fallimenti dolosi.

Per far fronte al risarcimento dei risparmiatori "espropriati" si prevede anche l'utilizzo effettivo di risorse, come da legge vigente, provenienti da assicurazione e polizze dormienti.

La platea dei risparmiatori che hanno diritto a un risarcimento, anche



parziale, deve essere allargata anche ai piccoli azionisti delle banche oggetto di risoluzione.

Occorre ridiscutere i parametri dei protocolli di rating di Basilea che ad oggi creano grave pregiudizio alla sopravvivenza e allo sviluppo del tessuto della micro impresa italiana.

Inoltre, con riferimento alla banca Monte dei Paschi, lo Stato azionista deve provvedere alla ridefinizione della mission e degli obiettivi dell'istituto di credito in un'ottica di servizio.

Sempre a tutela del risparmio e del credito, bisogna andare verso un sistema in cui la banca di credito al pubblico e la banca d'investimento siano separate sia per quanto riguarda la loro tipologia di attività sia per quanto riguarda i livelli di sorveglianza.

In materia di recupero forzato dei crediti da parte di banche e società finanziarie, intendiamo sopprimere qualunque norma che consenta di poter agire nei confronti dei cittadini debitori senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Occorre investire per sviluppare l'innovazione tecnologica nella fornitura di servizi e prodotti finanziari (blockchain e FinTech), anche al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie.

6. CONFLITTO D'INTERESSI

Abbiamo potuto constatare come il conflitto d'interessi nasca già nelle aule parlamentari, dove i medesimi legislatori sono, talvolta, i soggetti che versano in gravi situazioni d'incompatibilità.

La stessa Giunta per le elezioni, organo anacronistico in quanto composto essenzialmente da politici, contribuisce a mantenere inattuata qualsiasi normativa in materia. Per risolvere il conflitto d'interessi, che spesso pregiudica l'azione della politica, intendiamo innanzitutto cambiare l'ambito di applicazione della disciplina estendendo l'ipotesi di conflitto oltre il mero interesse economico.

Riteniamo, infatti, che debba qualificarsi come possibile conflitto di interessi l'interferenza tra un interesse pubblico e un altro interesse, pubblico o privato, che possa influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale, di una funzione pubblica, non solo quando questo possa portare un vantaggio economico a chi esercita la funzione pubblica e sia in condizione di un possibile conflitto di interessi, ma anche in assenza di un vantaggio immediatamente qualificabile come monetario. Intendiamo inoltre estendere l'applicazione della discipli-

na a incarichi non governativi, ossia a tutti quei soggetti che, pur non ricoprendo ruoli governativi, hanno potere e capacità di influenzare decisioni politiche o che riguardano la gestione della cosa pubblica, come ad esempio i sindaci delle grandi città o i dirigenti delle società partecipate dallo Stato.

7. CULTURA

Il patrimonio culturale italiano rappresenta uno degli aspetti che più ci identificano nel mondo. Il nostro Paese è colmo di ricchezze artistiche e architettoniche sparse in maniera omogenea in tutto il territorio, e in ogni campo dell'arte rappresentiamo un'eccellenza a livello mondiale, sia essa la danza, il cinema, la musica, il teatro. Tuttavia, nonostante tali risorse, l'Italia oggi non sfrutta a pieno le sue possibilità, lasciando in alcuni casi i propri beni ed il proprio patrimonio culturale nella condizione di non essere valorizzati a dovere.

I beni culturali sono uno strumento fondamentale per lo sviluppo del turismo in tutto il territorio italiano nonché alla formazione del cittadino in continuità con la nostra identità. Tuttavia lo Stato non può limitarsi alla sola conservazione del bene, ma deve valorizzarlo e renderlo fruibile attraverso sistemi e modelli efficaci, grazie ad una gestione attenta e una migliore cooperazione tra gli enti pubblici e i privati. Occorre mettere in campo misure in grado di tutelare il bene nel lungo periodo, utilizzando in maniera virtuosa le risorse a disposizione.

È necessario partire da un principio chiaro: la cultura è un motore di crescita di inestimabile valore e certamente non un costo inutile. Tagliare in maniera lineare e non ragionata la spesa da destinare al nostro patrimonio, sia esso artistico che culturale, significa ridurre in misura considerevole le possibilità di accrescere la ricchezza anche economica dei nostri territori.

I nostri musei, i siti storici, archeologici e dell'UNESCO devono tornare ad essere poli di attrazione e d'interesse internazionale, attraverso un complessivo aumento della fruibilità e un adeguato miglioramento dei servizi offerti ai visitatori.

Tra le varie forme d'arte, lo spettacolo dal vivo rappresenta senz'altro una delle migliori eccellenze del nostro Paese. Eppure l'attuale sistema di finanziamento, determinato dalla suddivisione secondo criteri non del tutto oggettivi delle risorse presenti nel Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), limita le possibilità delle nostre migliori realtà e im-



pedisce lo sviluppo di nuovi progetti realmente meritevoli. Riteniamo pertanto necessario prevedere una riforma del sistema di finanziamento che rimetta al centro la qualità dei progetti artistici.

8. DEBITO PUBBLICO E DEFICIT

L'azione del Governo sarà mirata a un programma di riduzione del debito pubblico non già per mezzo di interventi basati su tasse e austerità – politiche che si sono rivelate errate ad ottenere tale obiettivo – bensì per il tramite della crescita del PIL, da ottenersi con un rilancio sia della domanda interna dal lato degli investimenti ad alto moltiplicatore e politiche di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, sia della domanda estera, creando condizioni favorevoli alle esportazioni. Al fine di consolidare la crescita e lo sviluppo del Paese riteniamo prioritario indurre la Commissione europea allo scorporo degli investimenti pubblici produttivi dal deficit corrente in bilancio, come annunciato più volte dalla medesima Commissione, ma mai effettivamente e completamente applicato.

Per quanto riguarda le politiche sul deficit si prevede, attraverso la ridiscussione dei Trattati dell'UE e del quadro normativo principale a livello europeo, una programmazione pluriennale volta ad assicurare il finanziamento delle proposte oggetto del presente contratto attraverso il recupero di risorse derivanti dal taglio agli sprechi, la gestione del debito e un appropriato e limitato ricorso al deficit.

Intendiamo inoltre pervenire, come evidenziato dalla Corte dei Conti, a una massima trasparenza sulle operazioni in derivati effettuate dagli organi dello Stato e enti locali limitandole a quelle aventi lo scopo di migliorare la spesa legata agli strumenti di indebitamento.

9. DIFESA

Al fine di migliorare e rendere più efficiente il settore risulta prioritaria la tutela del personale delle Forze Armate (sottolineando l'importanza del ricongiungimento familiare) ed un loro efficace impiego, per la protezione del territorio e della sovranità nazionale.

È imprescindibile la tutela dell'industria italiana del comparto difesa, con particolare riguardo al finanziamento della ricerca e dell'implementazione del know how nazionale in ambito non prettamente bel-

lico. Progettazione e costruzione navi, aeromobili e sistemistica high tech.

È inoltre necessario prevedere nuove assunzioni nelle forze dell'ordine (Carabinieri per la Difesa) con aumento delle dotazioni e dei mezzi.

È opportuno rivalutare la nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale.

Ci impegniamo, infine, a razionalizzare lo spreco di risorse nelle spese militari anche con riferimento alla riforma del patrimonio immobiliare dismesso.

10. ESTERI

La politica estera dei prossimi anni dovrà impernarsi su alcuni elementi chiave di primaria importanza.

L'impegno è realizzare una politica estera che si basi sulla centralità dell'interesse nazionale e sulla promozione a livello bilaterale e multilaterale.

Si conferma l'appartenenza all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato, con una apertura alla Russia, da percepirsi non come una minaccia ma quale partner economico e commerciale potenzialmente sempre più rilevante. A tal proposito, è opportuno il ritiro delle sanzioni imposte alla Russia, da riabilitarsi come interlocutore strategico al fine della risoluzione delle crisi regionali (Siria, Libia, Yemen).

È inoltre necessario rifocalizzare l'attenzione sul fronte del Sud.

Non costituendo la Russia una minaccia militare, ma un potenziale partner per la Nato e per l'UE, è nel Mediterraneo che si addensano più fattori di instabilità quali: estremismo islamico, flussi migratori incontrollati, con conseguenti tensioni tra le potenze regionali. Nell'area, l'Italia dovrebbe intensificare la cooperazione con i Paesi impegnati contro il terrorismo.

Per quanto riguarda gli italiani residenti all'estero, è necessario valorizzare il loro patrimonio di esperienze e conoscenze per il sostegno del Made in Italy e la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Occorre inoltre riformare le procedure di voto per la circoscrizione estero e degli organi di rappresentanza del consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE e COMITES) per renderli più efficaci, trasparenti e meno soggetti a potenziali distorsioni del voto. Per COMITES e CGIE è necessaria inoltre una specifica riforma delle funzioni per ar-



monizzarle con la presenza della rappresentanza parlamentare. Bisogna infine riorganizzare la rete diplomatica e consolare per garantire adeguati servizi al crescente numero di cittadini italiani che trasferiscono in modo permanente la propria residenza all'estero.

11. FISCO: FLAT TAX E SEMPLIFICAZIONE

Sterilizzazione clausole IVA e accise

Come premessa, si dichiara l'intenzione di voler sterilizzare le clausole di salvaguardia UE che comportano l'aumento delle aliquote IVA e delle accise, in quanto sarebbe un colpo intollerabile per famiglie e imprese, nonché provvedere alla correzione dell'extra tassazione sulle sigarette elettroniche.

Intendiamo inoltre eliminare le componenti anacronistiche delle accise sulla benzina.

Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA

In conseguenza dell'elevata pressione fiscale presente in Italia, la capacità di spesa delle famiglie e imprese per consumi e investimenti è inadeguata, con standard quantitativi e qualitativi inferiori alla media europea. Allo stesso tempo, la burocrazia è molto articolata e impegna i contribuenti in eccessivi adempimenti, con rilevanti aggravii economici per essere in regola con il fisco.

Tutto ciò incide negativamente sulla qualità del rapporto tributario con i contribuenti e sulla competitività del comparto produttivo italiano.

Il contesto che ci caratterizza rende pertanto necessaria l'adozione di coraggiose e rivoluzionarie misure di riforma, nell'ottica di una riduzione del livello di pressione fiscale e di un miglioramento del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

Punto di partenza è la revisione del sistema impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle imprese, con particolare riferimento alle aliquote vigenti, al sistema delle deduzioni e detrazioni e ai criteri di tassazione dei nuclei familiari.

Il concetto chiave è "flat tax", ovvero una riforma fiscale caratterizzata dall'introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni per garantire la progressività dell'imposta, in armonia con i principi costituzionali.

In particolare, il nuovo regime fiscale si caratterizza come segue: due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone fisiche, partite IVA, imprese

e famiglie; per le famiglie è prevista una deduzione fissa di 3.000,00 euro sulla base del reddito familiare.

La finalità è quella di non arrecare alcun svantaggio alle classi a basso reddito, per le quali resta confermato il principio della "no tax area", nonché in generale di non arrecare alcun trattamento fiscale penalizzante rispetto all'attuale regime fiscale. Una maggiore equità fiscale, dunque, a favore di tutti i contribuenti: famiglie e imprese.

Gli effetti che ne conseguono sono: maggiore risparmio di imposta, maggiore propensione al consumo e agli investimenti, maggiore base imponibile tassabile, grazie anche al recupero dell'elusione, dell'evasione e del fenomeno del mancato pagamento delle imposte.

È necessario altresì rifondare il rapporto tra Stato e contribuenti rivedendo i principi e i criteri che regolano l'agire dell'amministrazione finanziaria. Buona fede e reciproca collaborazione tra le parti saranno i capisaldi del nuovo percorso che si intende avviare, incentrato: sul contraddittorio anticipato con il contribuente, da erigere a principio generale cardine dell'ordinamento giuridico tributario; sull'abolizione dell'inversione dell'onere della prova, da porre sempre a carico dell'amministrazione finanziaria, con l'esclusione del ricorso a strumenti presuntivi di determinazione del reddito nei casi di piena e comprovata regolarità fiscale del contribuente; sulla riduzione dei tempi di accertamento nei casi di attiva e costante collaborazione del contribuente nell'assolvimento degli adempimenti contabili e di versamento; sulla semplificazione degli adempimenti contabili per la creazione di un fisco digitale, in linea con i più innovativi strumenti di elaborazione e comunicazione dati; sul principio generale della responsabilità diretta dall'amministrazione finanziaria per danni cagionati da attività illegittima (in fase di accertamento e riscossione).

Sul versante della riscossione, l'azione dell'amministrazione deve contenere l'interesse del cittadino al pagamento di quanto dovuto con l'interesse a ricevere il minor aggravio possibile, evitando ogni forma di pressione tale da ingenerare uno "stato di paura" nei confronti delle istituzioni e dei soggetti preposti alla riscossione.

Le statistiche evidenziano che gli incassi della riscossione derivano quasi esclusivamente dalle rateazioni e da altre misure analoghe che mirano ad agevolare il pagamento. È evidente allora la necessità di un intervento per potenziare le procedure finalizzate al recupero bonario del credito.

Il miglioramento delle procedure di riscossione passa inevitabilmente dal preventivo e definitivo smaltimento della mole di debiti iscritti a



ruolo, datati e difficilmente riscuotibili per insolvenza dei contribuenti. È opportuno instaurare una “pace fiscale” con i contribuenti per rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l’estinzione del debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica. Esclusa ogni finalità condonistica, la misura può diventare un efficace aiuto ai cittadini in difficoltà ed il primo passo verso una “riscossione amica” dei contribuenti.

Occorre intervenire per risolvere la questione dei debiti insoluti della pubblica amministrazione nei confronti dei contribuenti, tenuto conto della portata patologica del fenomeno nel nostro Paese e la necessità di una sua ridefinizione in sede europea ai fini degli indicatori statistici. L’equilibrio del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti passa anche dalla parificazione degli strumenti messi a disposizione per l’incasso dei rispettivi crediti. Sul punto, tra le misure concretamente percorribili, spiccano l’istituto della compensazione tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione, da favorire attraverso l’ampliamento delle fattispecie ammesse, e la cartolarizzazione dei crediti fiscali, anche attraverso strumenti quali titoli di stato di piccolo taglio, anche valutando nelle sedi opportune la definizione stessa di debito pubblico.

È necessario intervenire per l’abolizione dello spesometro e del reddi-tometro, strumenti anacronistici e vessatori di rilevazione del reddito, confermando la contrarietà a misure di tassazione di tipo patrimoniale. Di contro, anche in considerazione della drastica riduzione del carico tributario grazie alla flat tax e alle altre misure sopra descritte, sul piano della lotta all’evasione fiscale, l’azione è volta a inasprire l’esistente quadro sanzionatorio, amministrativo e penale, per assicurare il “carcere vero” per i grandi evasori. Si intende inoltre favorire la cooperazione internazionale in materia di scambio di informazioni, oltre che prevenire l’elusione fiscale internazionale favorendo la tassazione dei grandi capitali esteri, nonché introdurre adeguate misure per il contrasto d’interessi.

12. GIUSTIZIA RAPIDA ED EFFICIENTE

Area Magistratura e tribunali

Il Consiglio Superiore della Magistratura deve operare in maniera quanto più indipendente da influenze politiche di potere interne o esterne. Sarà pertanto opportuno operare una revisione del sistema di elezione, sia per quanto attiene i componenti laici che quelli togati, tale da rimuovere le attuali logiche spartitorie e correntizie in seno all'organo di autogoverno della magistratura.

A tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità del potere autonomo della magistratura, la funzione giudiziaria e quella parlamentare debbono rimanere separate tra loro. Il magistrato che vorrà intraprendere una carriera politica deve essere consapevole del fatto che, una volta eletto, non potrà tornare a vestire la toga.

Occorre una rivisitazione della geografia giudiziaria - modificando la riforma del 2012 che ha accentrato sedi e funzioni - con l'obiettivo di riportare tribunali, procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese.

Imprescindibile è l'implementazione e la semplificazione del processo telematico e l'informatizzazione degli uffici giudiziari.

È doveroso inoltre il ripristino della piena funzionalità del "sistema giustizia", attraverso il completamento delle piante organiche di magistratura e del personale amministrativo degli uffici giudiziari, con attenta valutazione della relativa produttività.

Bisogna riconoscere il ruolo dei magistrati onorari, tramite una completa modifica della recente 'riforma Orlando', affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali.

Area penale, procedura penale e difesa sempre legittima

In considerazione del principio dell'inviolabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subito un'intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro.

Si deve prevedere la revisione del rito abbreviato non consentendo l'applicazione dello stesso ai reati puniti con la pena dell'ergastolo ed ai più gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.



È prioritario l'inasprimento delle pene per la violenza sessuale, con l'introduzione di nuove aggravanti ed aumenti di pena quando la vittima è un soggetto vulnerabile ovvero quando le condotte siano particolarmente gravi. Ai fini della prevenzione e del contrasto del femminicidio, risulta opportuno impartire una specifica formazione agli operatori delle forze dell'ordine sulla ricezione delle denunce riguardanti reati a sfondo sessuale, stalking e maltrattamenti, per i quali sarà previsto anche un vero e proprio "codice rosso".

A fronte di una progressiva precocità di comportamenti criminali, anche gravi, da parte di minori, occorre rivedere in senso restrittivo le norme che riguardano l'imputabilità, la determinazione e l'esecuzione della pena per il minorenni, eliminando inoltre la possibilità di trattamento minorile per il c.d. "giovane adulto" infra-venticinquenne.

È opportuno garantire un equo indennizzo alle vittime di reati violenti, tale da consentire un risarcimento del danno più ampio e completo. Per questo sarà indispensabile modificare le norme di accesso al 'Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti', incrementandone altresì in maniera considerevole lo stanziamento.

È necessaria una efficace riforma della prescrizione dei reati, parallelamente alle assunzioni nel comparto giustizia: per ottenere un processo giusto e tempestivo ed evitare che l'allungamento del processo possa rappresentare il presupposto di una denegata giustizia.

Certeza della pena

Per garantire il principio della certezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura precedente tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario riformare e riordinare il sistema venutosi a creare a seguito dei seguenti provvedimenti: l'abrogazione e la depenalizzazione di reati, trasformati in illeciti amministrativi e civili, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per condotte riparatorie anche in assenza del consenso della vittima, nonché i periodici 'svuota carceri'.

È inoltre opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi come il furto in abitazione, il furto aggravato, il furto con strappo, la rapina e la truffa agli anziani, modificandone le fattispecie ed innalzando le pene.

Area civile, procedura civile e costi della giustizia

Occorre velocizzare e snellire il processo civile mediante una semplificazione e riduzione drastica del numero dei riti, limitandoli al rito ordinario e al rito del lavoro. Verrà inoltre introdotto l'obbligo per il giudice, alla prima udienza, di prevedere la calendarizzazione dell'intero procedimento per garantire alle parti una maggiore certezza circa la durata del processo.

È necessario inoltre implementare lo strumento della class-action, così da renderlo in grado di tutelare sia i cittadini privati che le imprese nei confronti delle frodi o degli abusi da parte di un medesimo soggetto economico. In generale bisognerà intervenire anche per armonizzare il sistema di risarcimento dei danni non patrimoniali.

La giustizia deve essere accessibile per tutti i cittadini - in particolare se meno agiati - in ogni grado di giudizio. Per questo è indispensabile rideterminare i valori e le modalità di pagamento del contributo unificato, anche sopprimendo l'aumento imposto nel corso della legislatura precedente.

Si propone inoltre di rendere alternative tra loro (e non entrambe esperibili), anche se obbligatorie, la mediazione e la negoziazione assistita per tutte le materie e, nel caso la richiesta di esperimento della mediazione avvenga da parte del giudice a causa già iniziata (c.d. mediazione delegata), che questa possa avvenire solo su richiesta concorde delle parti e non sia dunque obbligatoria. Diversamente, per le questioni in cui sono coinvolti figli minorenni, si ritiene necessaria l'obbligatorietà della mediazione civile.

Diritto di famiglia

Nell'ambito di una rivisitazione dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli, l'interesse materiale e morale del figlio minorenne non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole. Pertanto sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento e valutando l'introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell'alienazione parentale.

È necessario riorganizzare e semplificare il sistema delle adozioni nazionali e internazionali.



Reati ambientali e tutela degli animali

È necessario provvedere all'implementazione delle leggi attuali riguardanti i reati ambientali e quelli nei confronti degli animali, garantendo maggiore tutela rispetto a fatti gravi ancora non adeguatamente perseguiti e un maggiore contrasto al bracconaggio.

Contrasto alle mafie

Bisogna potenziare gli strumenti normativi e amministrativi volti al contrasto della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle condotte caratterizzate dallo scambio politico mafioso.

È necessario inoltre implementare gli strumenti di aggressione ai patrimoni di provenienza illecita, attraverso una seria politica di sequestro e confisca dei beni e di gestione dei medesimi, finalizzata alla salvaguardia e alla tutela delle aziende e dei lavoratori prima dell'assegnazione nel periodo di amministrazione giudiziaria.

Ordinamento penitenziario

Per far fronte al ricorrente fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità per le persone detenute, è indispensabile dare attuazione ad un piano per l'edilizia penitenziaria che preveda la realizzazione di nuove strutture e l'ampliamento ed ammodernamento delle attuali.

Bisogna provvedere alla preoccupante carenza di personale di Polizia Penitenziaria con un piano straordinario di assunzioni, nonché intervenire risolutivamente sulla qualità della vita lavorativa degli agenti, in termini di tutele e di strutture.

Occorre realizzare condizioni di sicurezza nelle carceri, rivedendo e modificando il protocollo della c.d. 'sorveglianza dinamica' e del regime penitenziario 'aperto', mettendo in piena efficienza i sistemi di sorveglianza.

È opportuno consentire al maggior numero possibile di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane di scontare la propria condanna nel Paese d'origine attraverso l'attivazione di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria con gli Stati di provenienza.

È infine necessario riscrivere la c.d. 'riforma dell'ordinamento penitenziario' al fine di garantire la certezza della pena per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini, valorizzando altresì il lavoro in carcere come forma principale di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata. Si prevede altresì una rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali per garantire l'effett-

tività del principio di rieducazione della pena.

Occorre rivedere le nuove linee guida sul cd. "41-bis", così da ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del "carcere duro".

Giustizia tributaria

Si propone la riforma del processo tributario con l'istituzione di giudici di ruolo specializzati, nell'ottica di garantire una maggiore imparzialità e terzietà del giudizio.

13. IMMIGRAZIONE: RIMPATRI E STOP AL BUSINESS

La questione migratoria attuale risulta insostenibile per l'Italia, visti i costi da sopportare e il business connesso, alimentato da fondi pubblici nazionali spesso gestiti con poca trasparenza e permeabili alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il fallimento dell'attuale sistema di gestione dei flussi migratori rischia di mettere in discussione lo stesso sistema di Schengen.

L'Italia deve ricoprire un ruolo determinante ai tavoli dei negoziati europei in merito alle politiche di asilo e di immigrazione. Si deve puntare alla riduzione della pressione dei flussi sulle frontiere esterne e del conseguente traffico di esseri umani e contestualmente, nella medesima ottica, ad una verifica sulle attuali missioni europee nel Mediterraneo, penalizzanti per il nostro Paese, in particolare per le clausole che prevedono l'approdo delle navi utilizzate per le operazioni nei nostri porti nazionali senza alcuna responsabilità condivisa dagli altri stati europei.

È necessario il superamento del Regolamento di Dublino.

Il rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità sancito dal Trattato sul funzionamento dell'UE deve essere garantito attraverso il ricollocamento obbligatorio e automatico dei richiedenti asilo tra gli Stati membri dell'UE, in base a parametri oggettivi e quantificabili e con il reindirizzamento delle domande di asilo verso altri Paesi.

In osservanza dei diritti costituzionalmente garantiti proponiamo che le procedure per la verifica del diritto allo status di rifugiato o la sua revoca siano rese certe e veloci, anche mediante l'adozione di procedure accelerate e/o di frontiera, l'individuazione dei Paesi sicuri di origine e provenienza, la protezione all'interno del Paese di origine (IPA) e l'allineamento delle attuali forme di protezione agli standard internazionali.



Contestualmente, al fine di garantire un corretto bilanciamento con gli interessi di sicurezza e ordine pubblico, occorre poi prevedere specifiche fattispecie di reato che comportino, qualora commessi da richiedenti asilo, il loro immediato allontanamento dal territorio nazionale.

Dato che i meccanismi attuali e i consistenti fondi stanziati per l'accoglienza costituiscono un elemento di attrazione per la criminalità, occorre un più attento controllo dei costi. Per questo è necessario dare trasparenza alla gestione dei fondi pubblici destinati al sistema di accoglienza, così da eliminare l'infiltrazione della criminalità organizzata. Occorre introdurre l'obbligo di pubblicità dei bilanci dei soggetti gestori per assicurare verifiche puntuali sulla rendicontazione dei servizi e dei beni erogati, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

Si deve superare l'attuale sistema di affidamento a privati dei centri e puntare ad un maggiore coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, a cominciare da quelle territoriali, affidando la gestione dei centri stessi alle regioni e prevedendo misure che dispongano l'acquisizione del preventivo assenso degli enti locali coinvolti, quale condizione necessaria per la loro istituzione.

È imprescindibile scardinare il business degli scafisti che ha causato sbarchi e morti nel mar Mediterraneo e smantellare le organizzazioni criminali internazionali per la tratta degli esseri umani, con ulteriore cooperazione e coinvolgimento della polizia giudiziaria di altri Paesi europei.

La valutazione dell'ammissibilità delle domande di protezione internazionale deve avvenire nei Paesi di origine o di transito, col supporto delle Agenzie europee, in strutture che garantiscano la piena tutela dei diritti umani. Inoltre riteniamo che si debbano implementare gli accordi bilaterali, sia da parte dell'Italia sia da parte dell'Unione europea, con i Paesi terzi, sia di transito che di origine, in modo da rendere chiare e rapide le procedure di rimpatrio.

Occorre prevedere, contestualmente, l'individuazione di sedi di permanenza temporanea finalizzate al rimpatrio, con almeno una sede per ogni regione, previo accordo con la Regione medesima, e con una capienza sufficiente per tutti gli immigrati irregolari, presenti e rintracciati sul territorio nazionale, garantendo la tutela dei diritti umani.

Ad oggi sarebbero circa 500 mila i migranti irregolari presenti sul nostro territorio e, pertanto, una seria ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria.

Ai fini dell'espletamento delle procedure e dell'effettivo rimpatrio, il trattenimento deve essere disposto per tutto il periodo necessario ad

assicurare che l'allontanamento sia eseguito in un tempo massimo complessivo di diciotto mesi, in armonia con le disposizioni comunitarie.

Nell'ottica di una gestione delle risorse pubbliche efficiente e congruente con le azioni politiche da attuare occorre, quindi, procedere ad una revisione dell'attuale destinazione delle stesse in materia di asilo e immigrazione, in particolare prevedendo l'utilizzo di parte delle risorse stanziare per l'accoglienza per destinarle al Fondo rimpatri.

Infine, occorre una necessaria revisione della vigente normativa in materia di ricongiungimenti familiari e di sussidi sociali, al fine di evitare casi fittizi, l'indebito utilizzo dei sussidi erogati e garantire la loro effettiva sostenibilità rispetto alla condizione economica del nostro Paese. In un contesto globale è necessario adoperarsi affinché siano resi trasparenti i flussi degli investimenti internazionali e il finanziamento dei fondi alla cooperazione. Occorre bloccare la vendita di armi ai Paesi in conflitto, prevenire e contrastare il terrorismo internazionale anche di matrice islamista.

Ai fini della trasparenza nei rapporti con le altre confessioni religiose, in particolare di quelle che non hanno sottoscritto le intese con lo Stato italiano, e di prevenzione di eventuali infiltrazioni terroristiche, più volte denunciati a livello nazionale e internazionale, è necessario adottare una normativa ad hoc che preveda l'istituzione di un registro dei ministri di culto e la tracciabilità dei finanziamenti per la costruzione delle moschee e, in generale, dei luoghi di culto, anche se diversamente denominati.

Inoltre, occorre disporre di strumenti adeguati per consentire il controllo e la chiusura immediata di tutte le associazioni islamiche radicali nonché di moschee e di luoghi di culto, comunque denominati, che risultino irregolari. A tale riguardo, onde garantire un'azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale è necessario adottare una specifica legge quadro sulle moschee e luoghi di culto, che preveda anche il coinvolgimento delle comunità locali.



14. LAVORO

Sul tema del lavoro appare di primaria importanza garantire una retribuzione equa al lavoratore in modo da assicurargli una vita e un lavoro dignitosi, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. A tal fine si ritiene necessaria l'introduzione di una legge salario minimo orario che, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, stabilisca che ogni ora del lavoratore non possa essere retribuita al di sotto di una certa cifra. Similmente non potranno essere più gratuiti gli apprendistati per le libere professioni.

Al fine di favorire una pronta ripresa dell'occupazione e liberare le imprese dal peso di oneri, spesso inutili e gravosi, occorre porre in essere da un lato una riduzione strutturale del cuneo fiscale e dall'altro una semplificazione, razionalizzazione e riduzione, anche attraverso la digitalizzazione, degli adempimenti burocratici connessi alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro che incidono pesantemente sul costo del lavoro in termini di tempo, efficienza e risorse dedicate.

La cancellazione totale dei voucher ha creato non pochi disagi ai tanti settori per i quali questo mezzo di pagamento rappresentava, invece, uno strumento indispensabile. La sua sostituzione con il c.d. «libretto famiglia» e con il «contratto di prestazione occasionale» ha soltanto reso più complesso il ricorso al lavoro accessorio, col rischio di un aumento del lavoro sommerso. Occorre pertanto porre in essere una riforma complessiva della normativa vigente volta ad introdurre un apposito strumento, chiaro e semplice, che non si presti ad abusi, attivabile per via telematica attraverso un'apposita piattaforma digitale, per la gestione dei rapporti di lavoro accessorio.

Al fine di tutelare la sicurezza occupazionale e sociale, è importante lo sviluppo e il rafforzamento di politiche attive che facilitino l'occupazione, la ricollocazione ed adeguate misure di sostegno al reddito e di protezione sociale. Ciò potrà essere attuato anzitutto procedendo ad una profonda riforma e ad un potenziamento dei centri per l'impiego. Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto della precarietà, causata anche dal "jobs act", per costruire rapporti di lavoro più stabili e consentire alle famiglie una programmazione più serena del loro futuro. Favorire gli investimenti in imprese giovani, innovative e tecnologiche, significa scommettere sul futuro e valorizzare il merito e la ricerca. A tal fine appare necessaria anzitutto una profonda riorganizzazione

della formazione finalizzata all'effettivo impiego e di qualità, che guardi non solo alla realtà odierna ma che investa sui settori del futuro al fine di adeguare il lavoro ai cambiamenti tecnologici e di offerta, attraverso processi di formazione continua dei lavoratori. Si dovrà inoltre favorire, nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado e dell'università, la nascita di nuove figure professionali idonee alle competenze richieste dalla quarta rivoluzione industriale ed in possesso degli opportuni profili, nonché prevedere misure di sostegno alle micro e piccole imprese nel rinnovamento dei loro processi produttivi, quale presupposto per lo sviluppo di una strategia che miri alla più ampia diffusione delle tecnologie avanzate.

È necessario inoltre introdurre misure volte a garantire un'adeguata formazione secondaria superiore di tipo tecnico professionale, capace di assicurare ai nostri giovani l'accesso al mondo del lavoro e delle professioni manuali, tecniche e artigianali.

15. LOTTA ALLA CORRUZIONE

È improrogabile una severa ed incisiva legislazione anticorruzione tale da consentire un rilevante recupero di risorse indebitamente sottratte allo Stato e, nel contempo, rilanciare la competitività del Paese, favorendo una reale concorrenza nel settore privato a vantaggio delle piccole e medie imprese.

Le misure da mettere in campo sono le seguenti: l'aumento delle pene per tutti i reati contro la pubblica amministrazione di tipo corruttivo per i quali debbono essere preclusi gli sconti di pena mediante un sistema che vieti l'accesso a riti premiali alternativi; il 'DASPO' per i corrotti e corruttori, ovvero l'interdizione dai pubblici uffici e la perpetua incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per chi è stato condannato definitivamente per un reato di tipo corruttivo contro la Pubblica Amministrazione; nel quadro della piena attuazione della Convenzione ONU di Merida del 2003, l'introduzione della figura dell'"agente sotto copertura" e la valutazione della figura dell'agente provocatore in presenza di indizi di reità, per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione. A tali strumenti è necessario abbinare, oltre che un potenziamento dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione e del piano di prevenzione della corruzione, una modifica delle disposizioni vigenti – ad oggi non del tutto efficaci – in termini di prevenzione e repressione, anche rafforzando le tutele per il



whistleblower.

In materia di intercettazioni è opportuno intervenire per potenziarne l'utilizzo, soprattutto per i reati di corruzione.

16. MINISTERO PER LE DISABILITÀ

Uno Stato civile deve proteggere, tutelare, assistere e integrare chiunque abbia una disabilità. È fondamentale consolidare e rinnovare le politiche di protezione e inclusione dedicate alle persone con disabilità e finalizzate a garantirne un concreto ed efficace sostegno durante tutte le fasi della vita. Si prevede un generale rafforzamento dei fondi sulla disabilità e la non autosufficienza al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, assicurando l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico.

È necessario intervenire affinché i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, qualora attinenti a condizione di disabilità, siano esclusi tassativamente dal calcolo dell'ISEE o di altri indicatori reddituali, necessari per accedere ad agevolazioni o benefici. Con riferimento all'indennità di invalidità civile, proponiamo il suo innalzamento e l'adeguamento alla pensione sociale.

Bisogna dare completa attuazione alla Convenzione O.N.U. sul diritto alle persone con disabilità, procedendo ad una completa revisione delle leggi esistenti e garantendo che ogni scelta del legislatore si collochi sempre nell'ambito di una piena consapevolezza che "le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri".

Per assicurare protezione e inclusione ai soggetti con disabilità o non autosufficienti è necessario superare la frammentazione dell'intervento pubblico nazionale e locale, attraverso una governance coordinata e condivisa sugli interventi e la messa in rete degli erogatori degli interventi.

Bisogna assicurare il tempestivo aggiornamento delle agevolazioni per l'acquisto di beni e ausili per le persone con disabilità.

Deve essere garantita l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, attraverso una migliore specializzazione degli insegnanti per il sostegno e l'implementazione della loro presenza in aula. Si dovranno individuare percorsi di aggiornamento per i docenti curricolari e per tutte le figure presenti nella scuola. È necessario un intervento culturale di contrasto ai pregiudizi sulle disabilità, assicurando che nel percorso didattico vi siano dei momenti di ascolto e incontro con la disabilità, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili. Bisogna fare una ricognizione dello stato di attuazione della legge 68/99 sul collocamento al lavoro delle categorie protette, con una particolare attenzione per le disabilità gravi, assicurandone il rispetto nel pubblico e incentivando le assunzioni nel settore privato e, se necessario, contemplando percorsi lavorativi specifici per disabilità fisiche e/o psichiche.

È necessario garantire l'accessibilità di luoghi, beni e servizi attraverso un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche, contemplando anche un audit civico nella realizzazione di opere pubbliche.

Occorre implementare una "politica per la vita indipendente" che favorisca l'accesso delle persone con disabilità ad abitazioni di recente concezione o costruzione. Servono politiche di housing sociale che coinvolgano il privato e introducano, negli oneri di urbanizzazione, quote da riservarsi alle persone con disabilità.

Bisogna favorire il cohousing e organizzare corsi di formazione specifica, tenuti da personale sanitario e tramite incontri di automutuoaiuto, per aumentare conoscenze e competenze dei caregivers.

È necessario garantire la completa accessibilità dei contenuti e documenti della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza alla Direttiva UE 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Inoltre, al fine di dare adeguata rappresentanza alla disabilità nell'agenda politica, ci impegniamo ad istituire un dicastero dedicato.

Si dovrà infine garantire un'adeguata rappresentanza anche attraverso l'istituzione di un Garante regionale quale figura di riferimento in caso di inadempienze e violazioni dei diritti delle persone con disabilità.



17. PENSIONI. STOP LEGGE FORNERO

Occorre provvedere all'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cd. "Fornero", stanziando 5 miliardi per agevolare l'uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse.

Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell'età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti.

Inoltre è necessario riordinare il sistema del welfare prevedendo la separazione tra previdenza e assistenza.

Prorogheremo la misura sperimentale "opzione donna" che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo. Prorogheremo tale misura sperimentale, utilizzando le risorse disponibili.

18. POLITICHE PER LA FAMIGLIA E NATALITÀ

È necessario rifinanziare gli Enti Locali dando priorità al welfare familiare (come ad esempio il sostegno per servizi di asilo nido in forma gratuita a favore delle famiglie italiane, le politiche per le donne, per gli anziani e la terza età, il sostegno alle periferie), in un'ottica di sinergia tra tutte le componenti dello Stato per raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico di qualità e per far uscire il Paese dalla crisi economica.

Occorre introdurre politiche efficaci per la famiglia, per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro, anche attraverso servizi e sostegni reddituali adeguati. Inoltre, è necessario prevedere: l'innalzamento dell'indennità di maternità, un premio economico a maternità conclusa per le donne che rientrano al lavoro e sgravi contributivi per le imprese che mantengono al lavoro le madri dopo la nascita dei figli.

Occorre introdurre agevolazioni alle famiglie attraverso: rimborsi per asili nido e baby sitter, fiscalità di vantaggio, tra cui "IVA a zero" per prodotti neonatali e per l'infanzia.

Importante attenzione va posta anche nei confronti della terza età con provvedimenti volti ad agevolare le famiglie con anziani a carico, compresa l'assistenza domiciliare anche tramite colf e badanti.

19. REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA

Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è una misura attiva rivolta ai cittadini italiani al fine di reinserirli nella vita sociale e lavorativa del Paese. Garantisce la dignità dell'individuo e funge da volano per esprimere le potenzialità lavorative del nostro Paese, favorendo la crescita occupazionale ed economica.

La misura si configura come uno strumento di sostegno al reddito per i cittadini italiani che versano in condizione di bisogno; l'ammontare dell'erogazione è stabilito in base alla soglia di rischio di povertà calcolata sia per il reddito che per il patrimonio. L'ammontare è fissato in 780,00 Euro mensili per persona singola, parametrato sulla base della scala OCSE per nuclei familiari più numerosi.

Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di lavoro provenienti dai centri dell'impiego (massimo tre proposte nell'arco temporale di due anni), con decadenza dal beneficio in caso di rifiuto allo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta.

La misura si basa su due direttrici guida che sono da un lato la tipologia di professionalità del lavoratore in questione e dall'altro la sinergia con la strategia di sviluppo economico mirato all'obiettivo della piena occupazione, innescata dalle politiche industriali volte a riconvertire i settori produttivi, così da sviluppare la necessaria innovazione per raggiungere uno sviluppo di qualità.

Tale percorso prevede un investimento di 2 miliardi di euro per la riorganizzazione e il potenziamento dei centri per l'impiego che fungeranno da catalizzatore e riconversione lavorativa dei lavoratori che si trovano momentaneamente in stato di disoccupazione.

La pianificazione di un potenziamento generale di tutti i centri per l'impiego sul territorio nazionale è finalizzata a: incrementare la presenza, efficienza e qualità dei servizi per l'impiego; identificare e definire idonei standard di prestazione dei servizi da erogare; adeguare i livelli formativi del personale operante.

Andrà avviato un dialogo nelle sedi comunitarie al fine di applicare il provvedimento A8-0292/2017 approvato dal Parlamento europeo lo scorso 6 ottobre 2017, che garantirebbe l'utilizzo del 20% della dotazione complessiva del Fondo Sociale Europeo (FSE) per istituire un



reddito di cittadinanza anche in Italia (unico paese europeo oltre la Grecia a non prevedere tale misura), anche invitando la Commissione europea a monitorare specificamente l'utilizzo del FSE per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Pensione di cittadinanza

È necessario assegnare una pensione di cittadinanza a chi vive sotto la soglia minima di povertà.

La nostra proposta è rappresentata da un'integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780,00 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza.

20. RIFORME ISTITUZIONALI, AUTONOMIA E DEMOCRAZIA DIRETTA

Nell'ambito della fondamentale riforma delle istituzioni si rivela necessario un approccio pragmatico e fattibile, con riferimento ad alcuni interventi limitati, puntuali, omogenei, attraverso la presentazione di iniziative legislative costituzionali distinte ed autonome.

Occorre partire dalla drastica riduzione del numero dei parlamentari: 400 deputati e 200 senatori. In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e diverrà più efficiente l'iter di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della rappresentanza, poiché resterebbe ferma l'elezione diretta a suffragio universale da parte del popolo per entrambi i rami del Parlamento senza comprometterne le funzioni. Sarà in tal modo possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa poiché il numero complessivo dei senatori e dei deputati risulterà quasi dimezzato.

Occorre introdurre forme di vincolo di mandato per i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del trasformismo. Del resto, altri ordinamenti, anche europei, contengono previsioni volte a impedire le defezioni e a far sì che i gruppi parlamentari siano sempre espressione di forze politiche presentatesi dinanzi agli elettori, come si può ricavare dall'articolo 160 della Costituzione portoghese o dalla disciplina dei gruppi parlamentari in Spagna.

È inoltre fondamentale potenziare un imprescindibile istituto di democrazia diretta già previsto dal nostro ordinamento costituzionale: il referendum abrogativo. Per incentivare forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale occorre cancellare il quorum

strutturale - ovvero la necessità della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto - al fine di rendere efficace e cogente l'istituto referendario. Ulteriore obiettivo di questa proposta, nel solco dello spirito che anima l'articolo 75 della Costituzione, è quello di scoraggiare, in ogni forma, l'astensionismo elettorale, spesso strumentalizzato per incentivare il non voto, al fine di sabotare le consultazioni referendarie. Sempre allo scopo di incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del Paese sosteniamo l'introduzione del referendum propositivo, ossia un mezzo volto a trasformare in legge proposte avanzate dai cittadini e votate dagli stessi.

È poi necessario rendere obbligatoria la pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con puntuale calendarizzazione. Per migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni intendiamo inoltre intervenire su quelle fondazioni, direttamente o indirettamente collegate a partiti politici, introducendo adeguate misure per garantire la massima trasparenza dei finanziamenti ricevuti e delle attività finanziarie svolte.

Altre questioni da affrontare in termini costituzionali sono: l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, istituzione rivelatasi inefficace rispetto agli scopi per i quali era stata concepita, e l'affermazione del principio della prevalenza della nostra Costituzione sul diritto comunitario, in analogia al modello tedesco, fermo restando il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

Occorre prevedere una maggiore flessibilità dell'azione di governo in modo tale da poter far fronte efficacemente ai diversi cicli economici, prevedendo l'adeguamento della regola dell'equilibrio di bilancio, che rende oggettivamente impossibile un'efficace azione anticiclica dello Stato.

Sotto il profilo del regionalismo, l'impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell'agenda di Governo l'attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente aperte. Il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per un autonomo esercizio delle stesse. Alla maggiore autonomia dovrà infatti accompagnarsi una maggiore responsabilità sul territorio, in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei propri cittadini e in termini di efficienza ed efficacia dell'azione svolta. Questo percorso di rinnovamento dell'assetto istituzionale dovrà dare sempre più forza al



regionalismo applicando, regione per regione, la logica della geometria variabile che tenga conto sia delle peculiarità e delle specificità delle diverse realtà territoriali sia della solidarietà nazionale, dando spazio alle energie positive ed alle spinte propulsive espresse dalle collettività locali.

Occorre garantire i trasferimenti necessari agli enti territoriali e una contestuale cessazione delle “politiche di tagli” compiute dagli ultimi Governi.

C'è ancora molto da fare per avvicinare le decisioni pubbliche ai cittadini. Un modo che sembra suggerito anche dagli articoli 5 e 118 della Costituzione, consiste nel trasferire funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e poi ai Comuni secondo il principio di sussidiarietà.

In tale ambito, si intende rilanciare anche il disegno attuativo delle disposizioni costituzionali su Roma Capitale (art. 114 Cost.) con legge dello Stato. Verrà in tale modo sancito un nuovo Patto tra la Repubblica e la sua Capitale, restituendole nuova e definitiva dignità.

Occorre inoltre utilizzare il modello dei “costi standard” per i servizi regionali e locali.

Per semplificare la vita dei cittadini e delle Istituzioni occorre diminuire drasticamente il numero delle norme in vigore e fare in modo che le leggi siano attuate. È altresì necessario verificare lo stato di attuazione delle singole disposizioni e la relativa efficacia anche con un bilancio dei risultati concreti della loro attuazione.

In particolare occorre fare il “tagliando alle leggi”, per valutare se gli effetti ottenuti nel lungo periodo siano quelli originariamente proposti e, nel caso, se siano necessarie modifiche, integrazioni o sia addirittura opportuno procedere alla loro abrogazione.

Per garantire l'efficacia dei servizi dello Stato ai cittadini e per dare spazio alle competenze professionali del personale e della dirigenza pubblica, è necessario semplificare e uniformare i procedimenti nonché razionalizzare e accorpate le numerose banche dati pubbliche oggi esistenti.

Occorre uniformare i criteri di nomina delle autorità amministrative indipendenti.

È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l'accesso gratuito alla rete internet per ogni cittadino. È inoltre essenziale introdurre un efficace sistema di valutazione delle performances della pubblica amministrazione nel suo complesso, del personale e della dirigenza pubblica, anche attraverso il coinvolgimento dell'utenza.

21. SANITÀ

È prioritario preservare l'attuale modello di gestione del servizio sanitario a finanziamento prevalentemente pubblico e tutelare il principio universalistico su cui si fonda la legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Tutelare il servizio sanitario nazionale significa salvaguardare lo stato di salute del Paese, garantire equità nell'accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza.

Va preservata e tutelata l'autonomia regionale nell'organizzazione dei servizi sanitari mantenendo al governo nazionale il compito di indicare livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi che il sistema sanitario deve perseguire e garantire ai cittadini la corretta e adeguata erogazione dei servizi sanitari erogati dai sistemi regionali

In tale ottica si ritiene che siano e saranno utili diverse azioni di tipo strutturale, partendo da un intervento incisivo sulla dirigenza sanitaria, ovvero sui gestori della sanità, che dovranno essere adeguatamente e preventivamente formati per garantire la sostenibilità e la qualità del sistema salute e scelti secondo la competenza e il merito, non sulla base di logiche politiche o partitiche. Bisogna rescindere il rapporto dannoso e arcaico fra politica e sanità prevedendo nuovi e diversi criteri di nomina sia dei medesimi direttori generali, sia dei direttori sanitari e amministrativi, così anche dei dirigenti di strutture complesse.

È necessario garantire anche la trasparenza e la valutazione dell'operato dei direttori generali in termini di raggiungimento degli obiettivi di salute e di bilancio nella gestione delle aziende. Va anche garantito che a quelle risorse aggiuntive corrispondano più servizi di qualità per i cittadini.

La sanità dovrà essere finanziata prevalentemente dal sistema fiscale e, dunque, dovrà essere ridotta al minimo la compartecipazione dei singoli cittadini.

È necessario recuperare integralmente tutte le risorse economiche sottratte in questi anni con le diverse misure di finanza pubblica, garantendo una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza attraverso il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, così da risolvere alcuni dei problemi strutturali.

Il recupero delle risorse avverrà grazie ad una efficace lotta agli sprechi e alle inefficienze, e grazie alla revisione della governance farmaceutica, all'attuazione della centralizzazione degli acquisti, all'informatizzazione e digitalizzazione del SSN, alla revisione delle procedure di convenzionamento e accreditamento, alla lotta alla corruzione e alla



promozione della trasparenza.

È necessario realizzare l'informatizzazione del SSN con particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione dei referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e pagamenti online, così da consentire una reale trasparenza e un efficace controllo in termini di verifica immediata e pubblica dei risultati gestionali. È necessario, altresì, dare evidenza del rapporto esistente tra i rimborsi a carico del SSN e il risultato clinico in termini di efficacia e appropriatezza; avviare e implementare la telemedicina grazie a tutte le tecnologie innovative, in modo da ridurre gli spostamenti dei pazienti, abbattere i costi e garantire cure domiciliari di maggiore qualità. Occorre garantire, implementare e integrare i servizi socio-sanitari, investendo in prevenzione e superando il modello "ospedale-centrico". La risposta assistenziale ospedaliera nella fase acuta della malattia deve essere garantita ed è nel contempo necessario sviluppare in maniera diffusa i servizi territoriali, con standard organizzativi e con costi di accesso ai servizi omogenei e pre-definiti, assicurando la presa in carico dell'utente, attraverso un suo specifico percorso socio-sanitario e attraverso più idonei servizi di prevenzione. È indispensabile l'implementazione di un coordinamento territoriale, così da orientare e indirizzare gli utenti nei servizi territoriali e ospedalieri disponibili, favorendo la scelta appropriata del luogo di cura.

L'integrazione socio-sanitaria si realizza appieno quando è soddisfatto, in continuità, il bisogno di salute nella componente sanitaria e in quella di protezione sociale. L'integrazione socio-sanitaria comporta, anche in termini economici, il diverso coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, i cui strumenti di programmazione sono fondamentali per realizzare una co-progettazione efficace soddisfare i bisogni di assistenza del territorio e dei cittadini che lo abitano. È necessario garantire adeguate risorse economiche e strutturali ai servizi sociosanitari territoriali di prossimità e domiciliari in una logica di trasversalità che da un lato si occupa dei bisogni del singolo e dall'altro delle esigenze della comunità locale. Nell'ottica di garantire un efficace e capillare sostegno ai servizi territoriali dovrebbe essere rivisto anche il ruolo dei medici di medicina generale. Rafforzeremo e implementeremo il ruolo del medico di medicina generale che deve risultare come principale protagonista della filiera di cura del malato.

È improcrastinabile intervenire sui tempi di attesa ai Pronto soccorso, riducendo i tempi di accesso attraverso l'implementazione di strutture a bassa intensità di cura. Bisogna delineare percorsi di assistenza

e di cura personalizzati e vicini al cittadino oltre che adeguatamente accessibili, riordinare il sistema di accesso alle prestazioni nell'ottica di ridurre i tempi di attesa, eliminare altresì ogni forma di spreco che derivi da una non appropriata organizzazione dei servizi e dell'assistenza e da una governance sanitaria non adeguata, da un mancato ammodernamento tecnologico e digitale del servizio sanitario nazionale. È necessario garantire che non vi sia alcuno squilibrio tra le prestazioni istituzionali e quelle erogate in regime di libera professione, soprattutto con riguardo ai tempi di attesa.

Il problema dei tempi di attesa è susseguente anche alla diffusa carenza di medici specialisti, infermieri e personale sanitario. È dunque indispensabile assumere il personale medico e sanitario necessario, anche per dare attuazione all'articolo 14 della legge n. 161/2014.

I posti per la formazione specialistica dei medici dovrebbero essere determinati dalle reali necessità assistenziali e tenendo conto anche dei pensionamenti, assicurando quindi un'armonizzazione tra posti nei corsi di laurea e posti nel corso di specializzazione. La realtà è che quest'armonizzazione non c'è e i posti per la formazione specialistica sono di fatto determinati da due fattori: la capacità delle scuole universitarie di accogliere medici in formazione e il finanziamento delle borse di studio da parte del MIUR. Dunque, se da un lato potrà essere necessario aumentare il numero dei laureati in medicina, anche rivedendo il numero chiuso, dall'altro sarà necessario aumentare le borse di studio per gli specializzandi. Bisogna consentire più diffusamente che il medico neolaureato abbia accesso nella struttura sanitaria per conseguire le abilità teoriche e tecnico-pratiche e l'autonomia necessaria allo svolgimento della specializzazione medica prescelta (art. 22 del "Patto della salute" del 2014).

Deve essere affrontato il problema dell'invecchiamento della popolazione e dei susseguenti problemi correlati alla cronicità delle patologie e alla comorbilità. In tale ottica è necessario garantire la diffusione capillare di strutture socio-sanitarie e a bassa intensità di cura. Devono altresì essere implementate l'organizzazione dei percorsi e le strutture di sostegno alle patologie cronico-degenerative ed oncologiche e bisogna garantire risorse adeguate per l'assistenza, diretta e personalizzata, dei soggetti affetti da malattie rare e croniche. Va altresì potenziata la ricerca biomedica svolta all'interno del sistema sanitario e dalle università.

Le prime vittime di un sistema sociale imperniato sull'utilitarismo e sul profitto, insieme ai disabili a qualsiasi titolo, diventano inevitabil-



mente gli anziani. È necessario rendere obbligatorio l'inserimento di una rappresentanza significativa dei pazienti (diretta o dei familiari) ai vertici gestionali delle strutture assistenziali dedicate all'età avanzata direttamente inserite nel SSN o per le strutture convenzionate. Solo il controllo diretto e capillare degli interessati può garantire il rispetto di quei parametri di civiltà del vivere, troppo spesso disattesi in strutture che frequentemente si configurano come atroci terminali di "esistenze non più funzionali al sistema", piuttosto che ambienti dove avviarsi serenamente e con dignità al naturale concludersi della propria vita. Pur con l'obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva, garantendo le necessarie coperture vaccinali, va affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale.

22. SCUOLA

La scuola italiana ha vissuto in questi anni momenti di grave difficoltà. Dopo le politiche dei tagli lineari e del risparmio, l'istruzione deve tornare al centro del nostro sistema Paese. La buona qualità dell'insegnamento, fin dai primi anni, rappresenta una condizione indispensabile per la corretta formazione dei nostri ragazzi. La nostra scuola dovrà essere in grado di fornire gli strumenti adeguati per affrontare il futuro con fiducia. Per far ciò occorre ripartire innanzitutto dai nostri docenti. In questi anni le riforme che hanno coinvolto il mondo della scuola si sono mostrate insufficienti e spesso inadeguate, come la c.d. "Buona Scuola", ed è per questo che intendiamo superarle con urgenza per consentire un necessario cambio di rotta, intervenendo sul fenomeno delle cd. "classi pollaio", dell'edilizia scolastica, delle graduatorie e titoli per l'insegnamento. Particolare attenzione dovrà essere posta alla questione dei diplomati magistrali e, in generale, al problema del precariato nella scuola dell'infanzia e nella primaria.

Una delle componenti essenziali per il corretto funzionamento del sistema di istruzione è rappresentata dal personale scolastico. L'eccessiva precarizzazione e la continua frustrazione delle aspettative dei nostri insegnanti rappresentano punti fondamentali da affrontare per un reale rilancio della nostra scuola. Sarà necessario assicurare, pertanto, anche attraverso una fase transitoria, una revisione del sistema di reclutamento dei docenti, per garantire da un lato il superamento

delle criticità che in questi anni hanno condotto ad un cronico precariato e dall'altro un efficace sistema di formazione. Saranno introdotti nuovi strumenti che tengano conto del legame dei docenti con il loro territorio, affrontando all'origine il problema dei trasferimenti (ormai a livelli record), che non consentono un'adeguata continuità didattica. Un altro dei fallimenti della c.d. "Buona Scuola" è stato determinato dalla possibilità della "chiamata diretta" dei docenti da parte del dirigente scolastico. Intendiamo superare questo strumento tanto inutile quanto dannoso.

Una scuola che funzioni realmente ha bisogno di strumenti efficaci che assicurino e garantiscano l'inclusione per tutti gli alunni, con maggiore attenzione a coloro che presentano disabilità più o meno gravi, ai quali va garantito lo stesso insegnante per l'intero ciclo. Una scuola inclusiva è, inoltre, una scuola in grado di limitare la dispersione scolastica che in alcune regioni raggiunge percentuali non più accettabili. A tutti gli studenti deve essere consentito l'accesso agli studi, nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini.

La cultura rappresenta un mondo in continua evoluzione. È necessario che anche i nostri studenti rimangano sempre al passo con le evoluzioni culturali e scientifiche, per una formazione che rappresenti uno strumento essenziale ad affrontare con fiducia il domani. Per consentire tutto ciò garantiremo ai nostri docenti una formazione continua. Intendiamo garantire la presenza all'interno delle nostre scuole di docenti preparati ai processi educativi e formativi specifici, assicurando loro la possibilità di implementare adeguate competenze nella gestione degli alunni con disabilità e difficoltà di apprendimento.

La c.d. "Buona Scuola" ha ampliato in maniera considerevole le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto rappresentare un efficace strumento di formazione dello studente si è presto trasformato in un sistema inefficace, con studenti impegnati in attività che nulla hanno a che fare con l'apprendimento. Uno strumento così delicato che non preveda alcun controllo né sulla qualità delle attività svolte né sull'attitudine che queste hanno con il ciclo di studi dello studente, non può che considerarsi dannoso.



23. SICUREZZA, LEGALITÀ E FORZE DELL'ORDINE

Forze dell'ordine

Relativamente alle Forze dell'ordine è necessario aumentare i fondi a disposizione del comparto per prevedere il potenziamento degli organici, con previsione di aumento del personale, rinnovo dei contratti in essere e riordino delle carriere.

L'aumento di fondi è necessario per effettuare investimenti in particolare nelle seguenti dotazioni: autovetture, armi non letali come taser o key defender, nonché armi e giubbotti antiproiettile adeguati ai rischi connessi alle minacce terroristiche.

Coloro che garantiscono la sicurezza dei cittadini devono poter operare in condizioni di massima protezione individuale, riducendo il rischio di lesioni. È fondamentale pertanto investire nella formazione e in corsi di addestramento anti-terrorismo (C.A.T.) per tutti gli operatori che svolgono attività di controllo del territorio, compresi gli operatori delle specialità.

Si dovranno dotare tutti gli agenti che svolgono compiti di polizia su strada di una videocamera sulla divisa, nell'autovettura e nelle celle di sicurezza, sotto il controllo e la direzione del Garante della privacy, con adozione di un rigido regolamento, per filmare quanto accade durante il servizio, nelle manifestazioni, in piazza e negli stadi.

È necessario inoltre intervenire per l'ammodernamento del complesso di strutture in uso alle forze dell'ordine nonché per il potenziamento e la valorizzazione dei presidi di sicurezza di specialità (postale, di frontiera, stradale, ferroviaria e nautica).

Vigili del Fuoco

Proponiamo misure per garantire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il potenziamento della formazione e l'adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell'ordine.

Polizia Locale e coordinamento con le forze dell'ordine statali

Le problematiche afferenti il comparto della Polizia Locale sono dovute ad una normativa ormai datata e ad una presenza di agenti sul territorio distribuita in modo non omogeneo. Si ritiene pertanto necessario un riordino del comparto della Polizia locale.

Affinché la riforma possa effettivamente produrre risultati positivi per una maggiore sicurezza sul territorio devono essere necessariamente introdotti i seguenti punti qualificanti: accesso alle banche dati SDI

(sistema di indagine); migliore definizione dei compiti della polizia locale; obbligatorietà di dotazioni strumentali minime; tavoli di regionali per il coordinamento della sicurezza urbana e della Polizia Locale con sotto-ripartizione in aree vaste; contratto collettivo. Si dovrà puntare a scomputare le spese relative al settore dai vincoli di bilancio.

Cyber security e contrasto al bullismo

È indispensabile incentivare lo sviluppo del settore della sicurezza anche per quanto concerne la cyber security, avendo particolare attenzione al fenomeno del cyber bullismo e individuando strumenti di ausilio per il superamento del problema, soprattutto negli ambienti scolastici.

È necessario introdurre misure repressive per chi commette il reato e premianti per chi lo denuncia: prevedere sanzioni amministrative nei regolamenti scolastici; numero verde unico nazionale; premialità per gli studenti che denunciano episodi di bullismo (borse di studio); videocamere nelle scuole.

Gioco d'azzardo

Con riguardo alla problematica del gioco d'azzardo sono necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal machines gambling (Slot machines, videolottery) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose.

È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile).

Occupazioni abusive

I dati sulle occupazioni abusive indicano che esistono circa 48.000 alloggi detenuti illegalmente. Non esiste un catasto delle abitazioni occupate. Molte, infatti, appartengono all'edilizia pubblica; una minima parte sono invece di privati e questo ha reso più difficile censirle.



Nei confronti degli occupanti abusivi è necessario velocizzare le procedure di sgombero attraverso l'azione ferma e tempestiva qualora non sussistano le condizioni di necessità certificate.

L'accertamento dello stato di necessità è di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale e dei Servizi Sociali territoriali, che dovranno attestare le condizioni psico-fisiche deficitarie e l'incapacità oggettiva del soggetto a procurare il necessario sostentamento per sé ed eventualmente per la propria famiglia. Le sole condizioni di difficoltà economiche non possono mai giustificare l'occupazione abusiva.

Gli occupanti abusivi stranieri irregolari vanno rimpatriati.

Sicurezza stradale

È necessario l'aumento delle risorse per il piano nazionale di sicurezza stradale, nonché la verifica dell'efficacia degli interventi attraverso le Regioni.

Occorre implementare i controlli con necessarie limitazioni sulle patenti straniere.

Occorre prevedere, in aggiunta ai sistemi punitivi (ad esempio, punti patente), un sistema di premialità per chi non commette infrazioni alla guida (ad esempio, sconti sull'assicurazione RC, sconto sul bollo auto).

Campi nomadi

Il dilagare dei campi nomadi, negli ultimi anni, l'aumento esponenziale di reati commessi dai loro abitanti e le pessime condizioni igienico-sanitarie a cui sono sottoposti ha reso tale fenomeno un grave problema sociale con manifestazioni esasperate soprattutto nelle periferie urbane coinvolte.

Ad oggi circa 40 mila Rom vivono nei campi nomadi e il 60 per cento sono minori.

Sono pertanto necessarie le seguenti azioni: chiusura di tutti i campi nomadi irregolari in attuazione delle direttive comunitarie; contrasto ai roghi tossici; obbligo di frequenza scolastica dei minori pena l'allontanamento dalla famiglia o perdita della responsabilità potestà genitoriale.

In ogni caso, proponiamo di intervenire per il pieno superamento dei campi Rom in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea.

24. SPORT

Impianti

Se ben condotta e con l'ausilio di personale qualificato, la pratica motoria e sportiva assicura il miglioramento della qualità della vita, contribuendo in modo significativo alla prevenzione delle malattie. Investire in attività motoria, quindi, significa ridurre, allo stesso tempo, la spesa sanitaria. È per questo che riteniamo necessario implementare, sin dalla scuola primaria, la pratica motoria, assicurando la presenza di insegnanti specializzati nella pratica sportiva ed aumentando, contestualmente, il monte ore da dedicare a questa disciplina.

La pratica motoria e sportiva ha, inoltre, un'importante valenza sociale. Lo sport rappresenta da sempre un fondamentale strumento di integrazione e trasmette valori fondamentali al miglioramento dell'essere umano, anche come individuo. Per questo intendiamo garantire un generale miglioramento degli impianti sportivi in tutto il territorio, partendo da uno strumento che riteniamo fondamentale per raggiungere questo obiettivo: l'istituzione dell'anagrafe degli impianti sportivi sia pubblici che privati (inclusi quelli scolastici, universitari, delle forze dell'ordine e militari). L'anagrafe permetterà di conoscere la situazione reale degli impianti e verificare le eventuali esigenze di ammodernamento e/o di realizzazione di nuove strutture sportive. Attraverso la mappatura degli impianti saremo così in grado di intervenire in maniera mirata per allocare efficacemente le risorse da destinare alla ristrutturazione o alla nuova costruzione di strutture da dedicare alla pratica motoria e sportiva.

Occorre intervenire anche su aspetti che possano migliorare il funzionamento degli organi sportivi. Ad esempio, riteniamo necessaria una revisione delle attuali competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Pur ritenendo necessario garantire al mondo sportivo un'adeguata autonomia, risulta altrettanto importante che il Governo assuma, con maggior attenzione, il ruolo di controllore delle modalità di assegnazione e di spesa delle risorse destinate al CONI. Allo stesso tempo è al Governo che spetta il compito di emanare le linee guida fondamentali relative al sistema sport e alla pratica motoria nel loro complesso. In altre parole, fatta salva l'autonomia e la discrezionalità delle scelte di natura tecnico - sportiva, che rimangono in capo al CONI, è necessario che il Governo sia compartecipe delle modalità con le quali vengono spesi e destinati i contributi pubblici assegnati al CONI e trasmessi, poi, alle Federazioni. Infine, occorre che la società



Coni Servizi disponga di una maggiore autonomia rispetto al CONI. Sia il CONI che Coni Servizi devono fornire periodicamente al Governo relazioni dettagliate e circostanziate circa la gestione e la destinazione delle risorse pubbliche.

Società e Associazioni sportive

È necessario introdurre ulteriori agevolazioni fiscali e contributive per le piccole associazioni sportive dilettantistiche.

Occorre prevedere un corretto inquadramento giuridico-fiscale delle Società e Associazioni Sportive e la tutela dello sport dilettantistico e dello sport di base, anche per dare certezze operative ed evitare cospicui contenziosi per mancanza di riferimenti legislativi certi.

Bisogna inoltre introdurre agevolazioni economiche per la stipula di un'assicurazione che copra tutte le fattispecie di responsabilità civile dei dirigenti e dei presidenti delle associazioni sportive dilettantistiche. È opportuno inoltre garantire le risorse agli enti locali vincolate al taglio dei costi di esercizio ed utilizzo degli impianti sportivi pubblici e conseguente contenimento tariffario per gli utenti.

Attraverso l'Istituto del Credito Sportivo (anche grazie ad un potenziamento delle sue sedi regionali) insieme ai Comitati Regionali del CONI, occorre potenziare il fondo di garanzia a favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, al fine di renderlo realmente fruibile per consentire la ristrutturazione o realizzazione di impianti sportivi con la relativa gestione diretta. Sempre attraverso l'ICS, è necessario agevolare gli enti pubblici nella stesura di bandi e azioni di partenariato pubblico privato finalizzati alla ristrutturazione o creazione di nuovi impianti sportivi. Occorre poi agevolare i Comuni disagiati attraverso l'inserimento dell'impianto sportivo locale nell'ambito del servizio pubblico territoriale.

È necessario l'inserimento del laureato in scienze motorie nell'organico di ruolo della scuola primaria. Allo stesso modo occorre sostenere l'educazione fisica nella scuola primaria. Bisogna prevedere misure per sostenere l'associazionismo sportivo scolastico.

Inoltre, occorre investire in prevenzione sanitaria attraverso il sostegno all'attività sportiva e progettualità territoriali, anche con visite mediche sportive gratuite nella scuola primaria. L'attività sportiva e motoria è sicuramente una nuova modalità operativa, forse l'unica a basso costo, per fare una corretta prevenzione e per contrastare alcune malattie croniche soprattutto di natura cardiovascolari.

25. SUD

Con riferimento alle Regioni del Sud, si è deciso, contrariamente al passato, di non individuare specifiche misure con il marchio “Mezzogiorno”, nella consapevolezza che tutte le scelte politiche previste dal presente contratto (con particolare riferimento a sostegno al reddito, pensioni, investimenti, ambiente e tutela dei livelli occupazionali) sono orientate dalla convinzione verso uno sviluppo economico omogeneo per il Paese, pur tenendo conto delle differenti esigenze territoriali con l'obiettivo di colmare il gap tra Nord e Sud.

26. TAGLI DEI COSTI DELLA POLITICA, DEI COSTI DELLE ISTITUZIONI E DELLE PENSIONI D'ORO

Riteniamo doveroso intervenire nelle sedi di competenza per tagliare i costi della politica e delle istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi. Occorre ricondurre il sistema previdenziale (dei vitalizi o pensionistico) dei parlamentari, dei consiglieri regionali e di tutti i componenti e i dipendenti degli organi costituzionali al sistema previdenziale vigente per tutti i cittadini, anche per il passato.

Occorre razionalizzare l'utilizzo delle auto blu e degli aerei di Stato, oltre che l'utilizzo dei servizi di scorta personale.

Per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cd. pensioni d'oro (superiori ai 5.000,00 euro netti mensili) non giustificate dai contributi versati.

27. TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI

In tema di mobilità sostenibile è necessario avviare un percorso finalizzato alla progressiva riduzione dell'utilizzo di autoveicoli con motori alimentati a diesel e benzina, al fine di ridurre il numero di veicoli inquinanti e contribuire concretamente al conseguimento e miglioramento degli obiettivi contenuti nell'accordo di Parigi.

È prioritario utilizzare strumenti finanziari per favorire l'acquisto di un nuovo veicolo ibrido ed elettrico a fronte della rottamazione - vendita di un mezzo con motore endotermico o per interventi di retrofit per



veicoli a combustione interna.

Il contributo concesso, che dovrà essere attentamente aggiornato sulla base del tasso di diminuzione dei prezzi internazionali delle vetture elettriche, servirà anche come volano per il rafforzamento della presenza sul territorio di un sistema di vendita e dell'infrastruttura di ricarica.

Risulta necessario introdurre o sperimentare anche altre azioni di accompagnamento, quali ad esempio meccanismi premiali per l'incentivazione dei mezzi a bassissime emissioni, applicando la regola comunitaria del "chi inquina paga".

Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica deve divenire uno strumento dinamico in grado di intercettare e risolvere in tempi rapidi le problematiche relative ad eventuali carenze infrastrutturali, sia a livello nazionale che locale, per contribuire attivamente allo sviluppo della mobilità elettrica.

È infine necessario concedere spazi pubblici per il car sharing a fronte di quote crescenti di vetture elettriche nella flotta.

Occorre incentivare lo sviluppo delle reti ciclabili urbane ed extra urbane e di un sistema di bike-sharing capace di integrare differenti sistemi di mobilità su ferro e su gomma. Le ciclostazioni dovrebbero essere presenti in prossimità dei parcheggi intermodali, delle stazioni ferroviarie, metropolitane e degli autobus, nonché prossime ai siti di interesse turistico.

L'Italia per la sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo rappresenta la naturale cerniera di collegamento per i traffici provenienti dall'Estremo e Medio Oriente verso l'Europa.

Dobbiamo investire risorse adeguate per attrezzare i nostri porti con aree retro portuali capaci di garantire lo sdoganamento delle merci in loco, che devono poi essere trasportate grazie all'alta portabilità nelle destinazioni finali.

I principali porti italiani debbono avere lo status di porti gateway (aree di sdoganamento merci) e non porti transhipment (di solo passaggio tra una nave e l'altra). Uno status fortemente pregiudicato dalla recente legislazione sul riordino portuale.

Senza un'adeguata rete di trasporto ad alta capacità non potremmo mai vedere riconosciuto il nostro naturale ruolo di leader della logistica in Europa e nel Mediterraneo.

È necessario inoltre favorire lo switch intermodale da gomma a ferro nel trasporto merci investendo nel collegamento ferroviario dei porti italiani.

Per ciò che concerne il trasporto ferroviario regionale, un primo importantissimo passo da compiere per rispondere ad una esigenza di mobilità veloce, sicura e a basso impatto ambientale è rappresentato dall'ammmodernamento nonché potenziamento delle linee ferroviarie preesistenti. La ferrovia dovrà essere in grado di rivestire nuovamente il ruolo di principale sistema di trasporto ad alta densità perché, attualmente; rappresenta l'unica soluzione di mobilità sostenibile per le medie e lunghe percorrenze, contribuendo ad alleviare i problemi di congestione dei pendolari, di sicurezza e di pressione ambientale.

Occorre inoltre recuperare risorse attraverso una politica tariffaria basata sull'analisi del rapporto tra costi e benefici, individuare e dare ascolto ai bisogni e alle esigenze del territorio coinvolgendo gli stake holder qualificati e gli utenti.

Con riferimento ad Alitalia siamo convinti che questa non vada semplicemente salvata in un'ottica di mera sopravvivenza economica bensì rilanciata, nell'ambito di un piano strategico nazionale dei trasporti che non può prescindere dalla presenza di un vettore nazionale competitivo.

Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia.

Per quanto riguarda la gestione del servizio radio televisivo pubblico intendiamo adottare linee guida di gestione improntate alla maggiore trasparenza, all'eliminazione della lottizzazione politica e alla promozione della meritocrazia nonché alla valorizzazione delle risorse professionali di cui l'azienda già dispone.

28. TURISMO

L'Italia è una nazione a vocazione turistica grazie al patrimonio storico, culturale, paesaggistico e naturale e ad eccellenze quali, ad esempio, l'enogastronomia, la moda, il design, unici al mondo.

Il Turismo vale attualmente il 12% del PIL e il 14% dell'occupazione. Può valere molto di più e diventare uno dei settori cardine per l'attivazione del volano della nostra economia.

Un Paese come l'Italia non può non avere un Ministero del Turismo, che non può essere solo una direzione di un altro ministero (il turismo culturale è solo uno dei "turismi"), ma ha bisogno di centralità di governance e di competenza, con una vision e una mission coerenti ai



grandi obiettivi di crescita che il nostro Paese può raggiungere.

Il Ministero dovrà raggiungere obiettivi importanti attraverso la creazione di un circolo virtuoso pubblico-privato e una maggiore efficacia nei rapporti con le Regioni; il tutto in pieno coordinamento tra gli operatori turistici, le varie Associazioni e le Istituzioni e gli altri Ministeri di materie "collegate" al Turismo, come ad esempio i Trasporti, le Infrastrutture, l'Agricoltura, lo Sviluppo Economico, le Telecomunicazioni, la Cultura, ecc.

La nuova struttura ministeriale non dovrà avere un impatto economico negativo per le casse statali, pertanto verranno individuati due passaggi formali fondamentali che si svolgeranno nel tempo della legislatura: un'iniziale scorporazione delle competenze turistiche fuori dal MiBACT per ricollocarle in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto forma di Dipartimento. Successivamente, attraverso passaggi legislativi graduali e oculati rispetto alle competenze regionali, ma soprattutto con un lavoro costante sulla riorganizzazione delle risorse finanziarie dedicate al turismo (attraverso tutti gli interventi elencati di seguito), si potrebbe creare il Ministero con Portafoglio dedicato al turismo. La riorganizzazione di ENIT sarà cruciale per attivare un volano importante per la promozione dell'Italia all'estero, secondo obiettivi definiti e una trasparente misurazione dei risultati.

Per l'importante obiettivo del recupero della competitività delle imprese nazionali nel turismo è essenziale introdurre degli interventi importanti in ambito di fiscalità, combattere l'abusivismo a tutti i livelli e in tutti i comparti e recuperare maggiori tutele in Europa.

In particolare, si punta all'introduzione della "Web Tax turistica" per contrastare la concorrenza sleale delle OLTA (OnLine Travel Agency) straniere che creano danni enormi agli operatori del settore turistico e alle casse dello Stato, andando oltre i controlli a campione che sono costosi ed inefficienti e le sanzioni che sono tardive, lievi e spesso inesigibili.

In considerazione del rifinanziamento delle risorse a favore degli enti locali prevediamo di abolire la tassa di soggiorno.

Un settore che genera il 14% di occupazione diretta ed indiretta solo nel nostro Paese e che nel mondo vale 1 lavoro su 10, è un settore chiave dello sviluppo economico, sociale e culturale.

Nel turismo in Italia c'è una formazione specifica, ma troppo spesso non è sufficiente e soprattutto adatta a preparare adeguatamente i giovani al lavoro reale del settore. Gli interventi da realizzare devono essere ad ampio spettro e non solo finalizzati alla specializzazione.

Il turismo inoltre è uno dei settori che può dare più lavoro ai giovani e sarà necessario incentivarne l'occupazione anche attraverso interventi di decontribuzione per alcuni anni (minimo 2) alle imprese turistiche che assumono i nostri giovani. Occupazione e formazione sono strettamente legate e sarà necessario ristrutturarne le basi, partendo, ad esempio, dal riordino della professione di guida turistica (biglietto da visita importantissimo per i turisti) e da una trasformazione degli Istituti Alberghieri Statali verso la forma dei college specialistici (sul modello svizzero e francese).

A livello di strategia nazionale va recuperata una gestione efficiente ed efficace del marketing Paese realizzato attraverso l'Ente di Promozione del turismo che in questi anni ha fallito gli importanti obiettivi di promozione coordinata dell'Italia all'estero, ingoiando risorse pubbliche senza il minimo controllo. Gli interventi che ci si propone in questo ambito passano dunque innanzitutto per una ridefinizione completa del sistema di governance di ENIT e del suo funzionamento finanziario, economico ed operativo.

L'intervento complessivo in ambito di marketing non può prescindere dagli interventi nell'ambito della digitalizzazione, affinché sia reale e diffusa, non solo con l'estensione del wi-fi sul territorio, ma anche e soprattutto con l'implementazione di pratiche ed iniziative che consentano di governare realmente i flussi del turismo, anche e soprattutto in un'ottica predittiva.

Il turismo nel mondo ormai è prevalentemente digitale: l'offerta e la domanda turistica si muovono a livello globale in contesti trasformati digitalmente ed altamente disintermediati, come accade nei settori manifatturieri tradizionali. L'Italia non può restare fuori da questa trasformazione. È dunque cruciale governare questo importante ambito sia dal lato dell'offerta (destinazioni, vettori di trasporto, piattaforme e Olta, player social globali, ecc.) che da quello della domanda (ampliamento dell'accesso alle informazioni, monitoraggio ed integrazione delle fonti, gestione dei Big Data, segmentazione, profilazione e definizione dei trend previsionali), attraverso la revisione delle piattaforme digitali esistenti e la realizzazione di una piattaforma nazionale unica dedicata al turismo e al turista, non solo come piattaforma di comunicazione e promozione del Paese, ma anche come piattaforma di e-commerce del prodotto turistico culturale (prenotazione alberghi, tour, ristoranti, biglietteria museale e teatrale), al fine di riuscire a fare dell'Italia la nazione alla quale in futuro tutto il mondo guarderà come modello turistico, come accade oggi per altre eccellenze riconosciute



universalmente.

Al di là dei vari “turismi” e delle specificità di prodotti turistici, la cui definizione ed interesse devono necessariamente scaturire dalla corretta analisi dei trend, ma soprattutto dalle considerazioni del settore privato, una priorità fondamentale è il turismo accessibile, che non deve limitarsi al solo abbattimento delle barriere architettoniche, perché il prodotto turistico deve essere fruibile a tutti i livelli e in maniera inclusiva e sostenibile.

29. UNIONE EUROPEA

Alla luce delle problematiche emerse negli ultimi anni, l'Italia chiederà la piena attuazione degli obiettivi stabiliti nel 1992 con il Trattato di Maastricht, confermati nel 2007 con il Trattato di Lisbona, individuando gli strumenti da attivare per ciascun obiettivo.

In particolare chiederà:

- (a) di fissare le linee di governo della domanda e dell'offerta globale allo scopo di raggiungere l'obiettivo concordato di “promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnata-mente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica”;
- (b) di estendere alla BCE lo Statuto vigente delle principali banche centrali del mondo per raggiungere un'unione monetaria adeguata agli squilibri geopolitici ed economici prevalenti e coerente con gli obiettivi dell'unione economica;
- (c) di condividere le scelte concordate per “affermare l'identità europea sulla scena internazionale” che sia sganciata dall'immagine della supremazia di uno o più Stati-membri in contrasto con il fondamen-to democratico dell'Unione;
- (d) di attuare l'impegno preso in sede di Trattato di istituire “una cittadinanza dell'Unione” che sia espressione della parità “dei diritti e degli interessi dei cittadini” europei;
- (e) di rafforzare come stabilito una “stretta cooperazione nel setto-re della giustizia e degli affari interni”;
- (f) di sviluppare il necessario “acquis comunitario, (...) al fine di va-lutare (...) in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate (...) allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie”.

Quest'ultimo obiettivo richiede il rafforzamento del ruolo e dei poteri del Parlamento europeo, in quanto unica istituzione europea ad avere una legittimazione democratica diretta e il contestuale depotenziamento degli organismi decisori europei privi di tale legittimazione.

Intendiamo inoltre favorire l'incremento dei percorsi di coordinamento decisionale a livello europeo con la dimensione locale, garantendo un maggior coinvolgimento dei territori attraverso una rappresentanza effettiva delle Regioni, e definire con precisione le competenze esclusive dell'Unione per rafforzare la sua incisività e capacità decisionale. Occorre inoltre, conformemente ai principi UE di sussidiarietà e proporzionalità vagliare le competenze dell'UE riportando agli Stati quelle che non possono essere efficientemente gestite a livello di Unione e rafforzando al contempo l'incisività e la capacità decisionale dell'UE sul suo ambito di intervento.

Al di là della definizione del quadro generale va riesaminato il complesso sistema di regole del mercato che si è andato accumulando nel tempo che non risponde agli interessi dei cittadini. Vanno debellati i fenomeni di dumping all'interno dell'Unione, eliminate le decisioni lesive degli interessi della piccola industria, valorizzate le nostre eccellenze produttive, perseguite le contraffazioni, le violazioni dei marchi e la circolazione dei falsi, proibendo le confusioni tra "Made by Italy" e "Made in Italy" e imponendo la dichiarazione di origine dei prodotti. Sotto il profilo del bilancio UE e in vista della programmazione settennale imminente occorre ridiscuterlo con l'obiettivo di renderlo coerente con il presente contratto di governo.

Con lo spirito di ritornare all'impostazione delle origini in cui gli Stati europei erano mossi da un genuino intento di pace, fratellanza, cooperazione e solidarietà si ritiene necessario rivedere, insieme ai partner europei, l'impianto della governance economica europea (politica monetaria, Patto di Stabilità e crescita, Fiscal compact, MES, procedura per gli equilibri macroeconomici eccessivi, etc.) attualmente asimmetrico, basato sul predominio del mercato rispetto alla più vasta dimensione economica e sociale. Ci impegneremo infine nel superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali derivanti dalla direttiva Bolkenstein.

Per quanto concerne Ceta, MESChina, TTIP e trattati di medesima ispirazione ci opporremo agli aspetti che comportano un eccessivo affievolimento della tutela dei diritti dei cittadini, oltre a una lesione della corretta e sostenibile concorrenza sul mercato interno.

L'Unione deve esplicitamente riconoscere che l'Italia rappresenta un



confine geografico esterno che va adeguatamente protetto per garantire e tutelare il principio della libera circolazione delle persone e delle merci.

In particolare, intendiamo riformare i meccanismi di gestione di fondi UE preassegnati all'Italia.

30. UNIVERSITÀ E RICERCA

Nel corso degli ultimi anni il nostro Paese si è contraddistinto a livello europeo per una continua riduzione degli investimenti nel comparto del nostro sistema universitario e di ricerca. È pertanto urgente e necessario assicurare un'inversione di marcia. È prioritario incrementare le risorse destinate all'università e agli Enti di Ricerca e ridefinire i criteri di finanziamento delle stesse.

Il sistema universitario e il mondo della ricerca dovranno essere maggiormente coinvolti nello sviluppo culturale, scientifico e tecnologico del nostro paese, contribuendo ad indicare gli obiettivi da raggiungere e interagendo maggiormente con tutto il sistema Paese. Sarà dunque fondamentale implementare la terza missione delle università attraverso la loro interazione con gli altri centri di ricerca e con la società. Attraverso una costante sinergia con la Banca per gli investimenti saremo in grado di assicurare maggiori fondi per incrementare il nostro livello di innovazione, rendendoli efficaci ed eliminando gli sprechi. Intendiamo incentivare, inoltre, lo strumento delle partnership pubblico-private, che consentiranno, di fatto, un maggior apporto di risorse in favore della ricerca. I centri del sapere, università e centri di ricerca in primis, oltre a garantire la fondamentale ricerca di base, dovranno altresì contribuire a rendere il sistema produttivo italiano maggiormente competitivo e propenso alla valorizzazione delle attività ad alto valore tecnologico.

Occorrerà riformare il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), nell'ottica di potenziare un settore storicamente e culturalmente importantissimo per l'Italia.

È necessario avere una classe docente all'altezza delle aspettative, eticamente ineccepibile. Occorre riformare il sistema di reclutamento per renderlo meritocratico, trasparente e corrispondente alle reali esigenze scientifico-didattiche degli atenei, garantendo il regolare turn-over dei docenti.

Occorre incentivare l'introduzione di nuove norme per garantire al

maggior numero possibile di studenti l'accesso ai gradi più alti degli studi. Tra questi figurano la necessità di ampliare gli strumenti e le risorse per il diritto allo studio, incrementando così la percentuale di laureati nel nostro Paese, oggi tra le più basse d'Europa, e la revisione del sistema di accesso ai corsi a numero programmato, attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a verificare le effettive attitudini degli studenti e la possibilità di una corretta valutazione. Amplieremo la platea di studenti beneficiari dell'esenzione totale dal pagamento delle tasse di iscrizione all'università, la cd. "No-Tax area". Fondamentale sarà l'implementazione dell'Alta formazione tecnologico-professionale. Occorrerà armonizzare il sistema delle lauree professionalizzanti e degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) al fine di aumentare il numero di studenti in questi percorsi di formazione terziaria. Un intervento importante dovrà riguardare l'innovazione didattica ed in particolare quella digitale. Sarà incentivata l'offerta formativa on line e telematica delle università statali attraverso finanziamenti finalizzati, nonché meglio regolamentata l'offerta formativa delle università telematiche private.

Tra coloro che maggiormente hanno sofferto l'attuale condizione di difficoltà del sistema italiano troviamo il personale delle nostre università e dei nostri enti di ricerca. Nonostante le difficoltà e le scarse risorse a disposizione, il nostro sistema è riuscito a raggiungere nel suo complesso risultati eccellenti. Pertanto è necessario incrementare significativamente le risorse finanziarie per valorizzare i nostri docenti e ricercatori, assicurando adeguate condizioni lavorative e superando la precarietà che in questi anni ha coinvolto in misura sempre maggiore anche il mondo universitario e della ricerca.

Intendiamo intervenire con strumenti che liberino quelle università in cui è ancora forte la presenza di "baronati" che sfruttano in maniera illegittima le risorse e il personale. Per un reale rilancio dei nostri atenei occorre, infatti, garantire la presenza di sistemi realmente meritocratici ed aperti a tutti coloro che intendano proseguire nella carriera accademica, senza il timore di veder limitate le proprie aspettative da coloro che utilizzano in maniera indebita il proprio potere. Occorre inserire un sistema di verifica vincolante sullo svolgimento effettivo, da parte del docente, dei compiti di didattica, ricerca e tutoraggio agli studenti. Innovazione e capitale umano competente sono essenziali, nella società della conoscenza, per rendere competitivi i territori, anche quelli "marginali" e montani di cui il Paese è ricco, territori le cui specificità geografiche e socio-economiche richiedono, senza più indugio, una



particolare attenzione, anche del mondo dell'università e della ricerca, sia per la definizione di modelli di sviluppo ad hoc che per la messa a punto di interventi di formazione, disseminazione della conoscenza, innovativi e tecnologici, propedeutici alla creazione di valore dalle risorse specifiche. Verranno perciò promosse, valorizzate e potenziate esperienze e attività di formazione e ricerca in tal senso.

Non è più procrastinabile la semplificazione della legislazione universitaria attraverso la redazione di un testo unico.

Occorrerà apportare dei correttivi alla governance del sistema universitario e all'interno degli stessi atenei, ridisegnando il ruolo dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per renderlo uno strumento per il governo (e non di governo), e individuando puntualmente i soggetti che potrebbero contribuire nei processi decisionali, a cominciare dal CUN, organo elettivo di rappresentanza del mondo universitario.

Gli Enti pubblici di Ricerca italiani (EPR) svolgono oggi attività essenziali per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione del nostro Paese. Il modello italiano prevede un sistema estremamente frammentato, scarso coordinamento fra gli enti e un carente coinvolgimento sulle questioni di assoluta rilevanza strategica in materia di politiche per lo sviluppo del Paese. Per coordinare e raccordare strutturalmente gli Enti e Centri di ricerca sarà creata un'Agenzia Nazionale della Ricerca.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 23/05/2018

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 72

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Aspettativa dei dipendenti eletti o nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive. Modifiche agli ordinamenti regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali ed assessori regionali nominati. Pagamento della "quota a carico" dell'iscritto, nonché della contribuzione relativa alla Gestione credito ed ex ENPDEP commisurata alle retribuzioni da accreditare. Precisazioni aspettativa docenti universitari**

SOMMARIO: *Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i chiarimenti in ordine all'applicazione, per gli iscritti a tutte le gestioni INPS, sia pubbliche che private, dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei casi di abrogazione e/o rinuncia al*

vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri, nei casi di restituzione della contribuzione regionale, e di sostituzione dei vitalizi con nuove prestazioni a carattere pensionistico. Si evidenzia inoltre l'applicabilità della disciplina di carattere generale anche ai docenti universitari. Si forniscono, infine, per gli iscritti alla Gestione Pubblica le indicazioni per il versamento della quota di contribuzione relativa alla cassa pensionistica a carico dell'iscritto e per gli iscritti alla Gestione credito e alla Gestione ex ENPDEP le nuove indicazioni per il versamento dell'intera contribuzione da parte del datore di lavoro, ferma restando la rivalsa di quest'ultimo per la quota a carico del dipendente.

INDICE

1. Premessa
2. L'interpretazione dell'articolo 38 della legge n. 488/1999
 - 2.1 Generalità
 - 2.2 La maturazione del diritto a un vitalizio o incremento di pensione
3. Il regime della quota a carico prevista dall'articolo 38 della legge n. 488/1999 a fronte delle riforme regionali
 - 3.1 Il regime della quota a carico nel caso di sostituzione della prestazione pensionistica
 - 3.2 Il regime della quota a carico nel caso di abrogazione del "regime assicurativo regionale"
 - 3.3 Il regime della quota a carico nel caso di rinuncia al regime assicurativo regionale
4. Riepilogo delle modalità di presentazione della domanda di accredito figurativo e versamento della "quota a carico" di cui all'articolo 38 della legge n. 488/1999
 - 4.1 Gestione dipendenti pubblici (iscritti CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CPTS)
 - 4.2 Gestione privata (iscritti AGO e fondi speciali)
5. Aspettativa docenti universitari per mandato elettivo

Premessa

Nell'ambito del processo di integrazione in atto, conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che ha soppresso l'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS - in linea di continuità con il processo di omogeneizzazione delle indicazioni date dall'INPS e dall'ex INPDAP in merito all'applicazione dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si forniscono ulteriori chiarimenti in particolare con riferimento alle seguenti fattispecie:

- sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
- abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
- restituzione della contribuzione regionale.

Da alcuni anni le Regioni modificano i propri ordinamenti in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali, in attuazione delle misure di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa adottate dalla legislazione statale.

La normativa previdenziale regionale introdotta dalle riforme non è omogenea. Difatti,

l'abrogazione dell'assegno vitalizio regionale non è disposta in via generale e assoluta. Il vitalizio, talora, è abrogato solo per coloro che risultino neoeletti a un certa data e per questi, in genere, è previsto un nuovo trattamento pensionistico, in alcuni casi calcolato con il sistema contributivo, in altri garantito da fondi di previdenza complementare. Spesso i consiglieri regionali possono rinunciare alla tutela previdenziale regionale, facoltà variamente esercitabile e con diversi effetti. All'abrogazione e alla rinuncia è spesso legata la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi previdenziali versati nella previdenza regionale durante i periodi pregressi.

Il quadro normativo regionale è reso ancor più complesso dall'uso del rinvio normativo a catena, dalla necessità di individuare le decorrenze (che possono essere legate all'entrata in vigore delle leggi, secondo i criteri di pubblicazione e *vacatio*, ovvero all'inizio delle legislature) e dalla previsione di norme transitorie per l'applicazione dei nuovi istituti.

A fronte di una normativa regionale vasta e in continuo mutamento, la presente circolare considera le principali criticità e fornisce alle Regioni e Strutture territoriali dell'Istituto i necessari chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 488/99, nonché in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame ai docenti universitari, con la finalità di armonizzare la prassi applicativa nell'ambito delle diverse gestioni previdenziali amministrare dall'Istituto.

2. L'interpretazione dell'articolo 38 della legge n. 488/1999

2.1. Generalità

L'esame delle problematiche in oggetto non può prescindere da alcune osservazioni fondamentali per l'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 488/1999.

Il primo comma del richiamato articolo 38 stabilisce che "I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica".

La norma introduce un correttivo al regime previsto dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il riconoscimento della contribuzione figurativa: ogniqualvolta, dall'espletamento del mandato o dalla nomina, discenda la maturazione di un vitalizio o di un incremento della pensione, i soggetti richiamati dall'articolo 38 devono versare l'equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore (c.d. quota a carico) relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa; in assenza del versamento della "quota a carico" non è possibile il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

La disciplina dell'istituto è contenuta in varie circolari alle quali si rinvia [\[1\]](#).

Per gli eletti o nominati iscritti alle gestioni private il versamento della "quota a carico" deve essere effettuato, da parte dell'amministrazione dell'organo elettivo o dell'organo di appartenenza, entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata fruita (cfr. la circolare n. 48/2002) l'aspettativa da coprire figurativamente, a prescindere dalla

circostanza che l'interessato abbia raggiunto i requisiti contributivi per il vitalizio o per la prestazione pensionistica.

Si evidenzia che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la data di scadenza per effettuare il versamento da parte dell'organo elettivo o da parte dell'organo di appartenenza della c.d. quota a carico è fissata, anche per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, al 30 ottobre e non più al 31 ottobre come indicato nelle circolari emanate dall'INPDAP.

Ne consegue, pertanto, che per l'anno 2017 il termine di versamento della "quota a carico" per gli iscritti a tutte le gestioni previdenziali scadrà il 30 ottobre 2018.

2.2. La maturazione del diritto a un vitalizio o incremento di pensione

Presupposto per la sussistenza dell'obbligo del versamento della "quota a carico" è che, in ragione dell'elezione o della nomina, il soggetto *"maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione"*.

Per *"incremento della pensione"* si intende qualsiasi trattamento economico previdenziale di natura pensionistica (non solo l'assegno vitalizio in senso stretto) che si maturi, in ragione della nomina o dell'elezione, in fondi come, a titolo esemplificativo, i fondi gestiti dalle Camere e dai Consigli regionali, i fondi della previdenza complementare, etc.

Resta fermo che per poter procedere all'accredito figurativo non deve esistere, per il periodo di mandato o funzione, l'obbligo di iscrizione all'AGO o alle forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa (cfr. la circolare n. 81/2000).

La "quota a carico" è dovuta sia nei casi in cui i predetti trattamenti siano calcolati con il sistema retributivo sia nel caso in cui siano calcolati con il sistema contributivo o misto.

Limitatamente alla disposizione in esame, inoltre, il concetto di *"maturazione del diritto"* - cui è legato l'onere di versamento della "quota a carico" - prescinde dal raggiungimento effettivo e concreto dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

La *"maturazione"* prevista dalla norma, dunque, consiste nell'esistenza di una tutela assicurativa riconosciuta a soggetti, in quanto membri degli organi richiamati, cui corrispondano versamenti per il periodo di mandato finalizzati a trattamenti pensionistici. Più puntualmente, dunque, la "quota a carico" in discussione è dovuta limitatamente ai periodi figurativi in corrispondenza temporale dei quali, nella previdenza dell'incaricato, come sopra definita, sussistano versamenti dovuti o comunque effettuati, finalizzati a vitalizi, pensioni o loro incrementi. Pertanto, l'Istituto non richiede il versamento della "quota a carico" per quei periodi figurativi che coincidano temporalmente con periodi di mandato sprovvisti della tutela assicurativa descritta.

3. Il regime della quota a carico prevista dall'articolo 38 della legge n. 488/1999 a fronte delle riforme regionali

Ai fini dell'esposizione che segue, si utilizzeranno le seguenti espressioni:

- "Quota a carico": l'onere previsto dall'articolo 38 della legge n. 488/1999;

- "Regime assicurativo regionale": tutela assicurativa (anche la previdenza complementare) riconosciuta ai soggetti, in quanto consiglieri regionali ovvero assessori regionali nominati cui corrispondano versamenti dovuti o comunque effettuati per il periodo di mandato, finalizzati al vitalizio o ad altra prestazione pensionistica comunque denominata o calcolata;
- "Vitalizio/pensione": la prestazione pensionistica, comunque denominata, cui è finalizzato il *regime assicurativo regionale*.

A fronte delle riforme regionali di cui in premessa, si forniscono di seguito i chiarimenti relativi al regime della "quota a carico" nei casi di sostituzione, abrogazione, rinuncia al "regime assicurativo regionale", nonché nel caso di restituzione della contribuzione regionale pregressa.

3.1. Il regime della quota a carico nel caso di sostituzione della prestazione pensionistica

Le leggi regionali, spesso, sostituiscono all'istituto dell'assegno vitalizio un sistema previdenziale che prevede la corresponsione di un trattamento pensionistico a calcolo misto o contributivo oppure la corresponsione di prestazioni pensionistiche da parte di fondi di previdenza complementare. In questi casi, a decorrere dall'entrata in vigore delle riforme, i periodi di mandato continuano ad essere assicurati con versamenti destinati a tali forme di previdenza. Pertanto, in forza dei principi esaminati, tali periodi di mandato potranno essere coperti con contributi figurativi solo allorché si ottempererà al versamento della "quota a carico" di competenza.

3.2. Il regime della quota a carico nel caso di abrogazione del "regime assicurativo regionale"

In caso di abrogazione del "regime assicurativo regionale", la Struttura competente all'adozione del provvedimento amministrativo per l'accredito figurativo verifica la situazione giuridica esaminando le leggi regionali applicabili per accertare che le leggi medesime non garantiscano, in sostituzione, un regime assicurativo finalizzato a un trattamento pensionistico diversamente denominato (retributivo, contributivo, misto, complementare secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 3.1).

Per i periodi di mandato che, in forza dell'abrogazione, siano privi di un "regime assicurativo regionale" la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l'onere del versamento della "quota a carico" del lavoratore.

Poiché per ciascun anno l'organo di appartenenza dell'incaricato deve versare all'INPS la "quota a carico" del lavoratore entro il 30 ottobre dell'anno successivo, restano dovute, e se versate non possono essere restituite, le quote a carico scadute sotto la vigenza del "regime assicurativo regionale" abrogato, anche nell'ipotesi in cui i contributi pregressi versati "nel regime assicurativo regionale" siano restituiti.

Si riportano, a titolo esemplificativo i seguenti casi.

1. In forza dell'abrogazione del "regime assicurativo regionale", dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i relativi versamenti. La contribuzione pregressa versata nel regime assicurativo

regionale fino al 6 maggio 2016, viene restituita. Nel caso prospettato, la "quota a carico" non è dovuta per tutto il 2016 e per gli anni a venire. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita a istanza dell'interessato, per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2016, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento della "quota a carico" di competenza. Per il 2015, infatti, il termine di versamento della "quota a carico" scadebbe il 30 ottobre 2016, mentre per il 2016 scadebbe il 30 ottobre 2017. Non sono rimborsabili i contributi versati per la "quota a carico" relativi agli anni precedenti al 2015.

2. In forza dell'abrogazione del "regime assicurativo regionale", dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa, versata nel "regime assicurativo regionale" fino al 6 maggio 2016, non viene restituita pur restando priva di validità. Anche in questo caso, la "quota a carico" non è dovuta per tutto il 2016 e per gli anni a venire. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita a istanza dell'interessato, per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2016, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento. Non sono rimborsabili i contributi versati per la "quota a carico" relativi agli anni precedenti al 2015.

3. In forza dell'abrogazione del "regime assicurativo regionale", dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel "regime assicurativo regionale" fino al 9 novembre 2016 viene restituita. In questo caso, la "quota a carico" non è dovuta per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e per gli anni a venire. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della "quota a carico" del lavoratore.

4. In forza dell'abrogazione del "regime assicurativo regionale", dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa, versata nel "regime assicurativo regionale" fino al 9 novembre 2016, non viene restituita pur restando priva di validità. In questo caso, la "quota a carico" non è dovuta per tutto il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e per gli anni a venire. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della "quota a carico" del lavoratore.

Nei quattro esempi fatti, **il consigliere resta completamente privo** di una tutela assicurativa regionale sia in relazione ai periodi di mandato a venire sia per quelli pregressi. Può tuttavia accadere che la norma abrogante faccia salvi i contributi che risultino versati ad una certa data nel "regime assicurativo regionale"; tali contributi rimarranno validi ai fini di un "vitalizio/pensione".

5. In forza dell'abrogazione del "regime assicurativo regionale", dal 7 maggio 2016, non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel "regime assicurativo regionale" fino al 6 maggio 2016, tuttavia, resta efficace ai fini del vitalizio/pensione.

Anche in questo caso, la "quota a carico" non è dovuta per i periodi di mandato o incarico che, in forza dell'abrogazione, siano privi di un "regime assicurativo regionale". Sono comunque dovute le "quote a carico" scadute sotto la vigenza del "regime assicurativo regionale" abrogato e comunque le quote a carico di competenza per i periodi figurativi coincidenti con quelli validamente assicurati nel "regime assicurativo regionale".

In questo caso, **il consigliere non resta completamente privo del "regime assicurativo regionale"**. La "quota a carico" non è dovuta per i periodi successivi al 6 maggio 2016, mentre per i periodi antecedenti è dovuta e, se versata, non è oggetto di restituzione. La "quota a carico" è dovuta anche per il periodo dal 1.1.2015 al 6.5.2016 in quanto il consigliere è validamente assicurato ai fini di un vitalizio/pensione nell'ambito del "regime assicurativo regionale".

3.3. Il regime della quota a carico nel caso di rinuncia al regime assicurativo regionale

Le leggi regionali possono prevedere anche l'istituto della rinuncia al vitalizio o ad altra prestazione pensionistica. Il regime della "quota a carico" in caso di rinuncia segue principi analoghi a quelli rappresentati al precedente paragrafo 3.2.

Quando viene accettata la rinuncia, la Struttura competente verifica la situazione giuridica e le conseguenze della rinuncia mediante esame delle leggi regionali applicabili. Anche in questo caso è importante verificare che alla rinuncia non segua comunque altra tutela previdenziale o pensionistica secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 3.1.

La Struttura competente acquisisce la documentazione della rinuncia e ogni dato o chiarimento dagli uffici amministrativi dell'organo elettivo o dell'organo di appartenenza dell'interessato. I documenti e gli elementi dell'istruttoria devono essere conservati nella pratica di accredito figurativo (cfr. la circolare n. 141/2015).

Per i periodi di mandato che, per effetto della rinuncia, risultino scoperti di un "regime assicurativo regionale" la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l'onere del versamento della "quota a carico" del lavoratore. Poiché per ciascun anno l'organo di appartenenza dell'incaricato deve versare la "quota a carico" entro il 30 ottobre dell'anno successivo, restano dovute, e se versate non possono essere restituite, le "quote a carico" già scadute al momento della rinuncia, anche nell'ipotesi in cui i contributi pregressi versati nel "regime assicurativo regionale" siano restituiti.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.

1. In forza della rinuncia al "regime assicurativo regionale", dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel "regime assicurativo regionale" viene restituita.

Nel caso prospettato, la "quota a carico" non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita a istanza dell'interessato, anche per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2015, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento della "quota a carico". Per il 2015 infatti il termine di versamento della "quota a carico" scadebbe il 30 ottobre 2016, mentre per il 2016 scadebbe il 30 ottobre 2017. Non sono rimborsabili i contributi versati per la "quota a carico" relativi agli anni precedenti al 2015.

2. In forza della rinuncia al "regime assicurativo regionale", dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel "regime assicurativo regionale" fino al 6 maggio 2016 non viene restituita pur restando priva di validità.

Anche in questo caso la "quota a carico" non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota non è inoltre dovuta, e se versata può essere restituita ad istanza dell'interessato, anche per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2016, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento di competenza. Non sono rimborsabili i contributi versati per la "quota a carico" relativi agli anni precedenti al 2015.

3. In forza della rinuncia al "regime assicurativo regionale", dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel "regime assicurativo regionale" viene restituita.

In questo caso, la "quota a carico" non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della "quota a carico" di competenza.

4. In forza della rinuncia al "regime assicurativo regionale", dal 10 novembre 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel "regime assicurativo regionale" fino al 9 novembre, non viene restituita pur restando priva di validità.

In questo caso, la "quota a carico" non è più dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale quota è invece dovuta per tutti i periodi antecedenti, compreso il 2015 per il quale, al 10 novembre 2016, risulta già scaduto il termine per il versamento della "quota a carico".

Nei quattro esempi fatti, **il consigliere resta completamente privo di un "regime assicurativo regionale"** sia in relazione ai periodi di mandato a venire sia per quelli pregressi. Può tuttavia accadere che la rinuncia faccia salvi i contributi che risultino versati a una certa data nel "regime assicurativo regionale"; tali contributi rimarranno validi ai fini di un "vitalizio/pensione".

5. In forza della rinuncia al "regime assicurativo regionale", dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i versamenti relativi; la contribuzione pregressa versata nel "regime assicurativo regionale" fino al 6 maggio tuttavia resta efficace ai fini del "vitalizio/pensione".

Anche in questo caso, la "quota a carico" non è dovuta per i periodi di mandato o incarico che, in forza della rinuncia, siano privi di un "regime assicurativo regionale". Sono comunque dovute le "quote a carico" scadute e le "quote a carico" riferite ai periodi figurativi coincidenti con quelli validamente assicurati nel "regime assicurativo regionale".

In questo caso, il consigliere non resta completamente privo del "regime assicurativo regionale". La "quota a carico" non è dovuta per i periodi successivi al 6 maggio 2016, mentre per i periodi antecedenti è dovuta e, se versata, non è oggetto di restituzione. La "quota a carico" è dovuta anche per il periodo dal 1.1.2015 al 6.5.2016 in quanto il consigliere è rimasto validamente assicurato ai fini di un vitalizio/pensione nell'ambito del "regime assicurativo regionale".

Per richiedere la restituzione della quota a suo carico versata e non dovuta secondo quanto indicato in precedenza, l'iscritto deve inoltrare la richiesta di rimborso alla Struttura competente, che procederà al rimborso previa verifica della avvenuta riscossione.

Si evidenzia che il rimborso afferisce esclusivamente ai contributi pensionistici.

4. Riepilogo delle modalità di presentazione della domanda di accredito figurativo e versamento della "quota a carico" di cui all'articolo 38 della legge n. 488/1999

Si ritiene utile richiamare il procedimento per l'accreditamento e il versamento del contributo conseguente all'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 488/1999, distinguendo in dettaglio in base alla gestione previdenziale di appartenenza.

In generale, si rammenta che il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto all'Istituto mediante la presentazione di un'apposita istanza da parte dell'eletto o nominato entro il termine **perentorio** del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto medesimo. Tale istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all'esercizio della funzione pubblica, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all'accredito esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è verificata l'omissione.

Si precisa che il rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l'interessato non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione. In tale caso vige la regola generale di cui all'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

4.1 Gestione Pubblica (iscritti CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CPTS)

Per gli iscritti alle casse pensionistiche della Gestione Pubblica il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto all'Istituto mediante presentazione di apposita istanza telematica. Si ricorda infatti che dal 16 gennaio 2014, per la Gestione Pubblica opera il regime dell'invio telematico **in via esclusiva** delle domande (cfr. messaggio n. 999 del 17 gennaio 2014)

Nei casi in cui è dovuto il pagamento della quota a carico dell'iscritto ex art. 38 della legge n. 488/1999, a seguito dell'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di accredito figurativo, i soggetti interessati sono tenuti a corrispondere, per il tramite dell'organo elettivo, l'equivalente dei contributi pensionistici (corrispondente alla "quota a carico" del lavoratore) da calcolare sull'imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici, determinato sulla retribuzione virtuale che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. Il termine ultimo per il versamento è il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento del mandato elettivo (cfr. precedente paragrafo 2.2).

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 - Elementi identificativi (ELIDE) avendo cura di riportare la chiave di pagamento, indicata nel provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel campo "elementi identificativi" del modello.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia effettuato il versamento all'organo elettivo entro il 16 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'aspettativa e nei casi indicati nella circolare n. 48/2002, paragrafo 1.5, potrà comunque effettuarlo entro i termini di prescrizione quinquennale, con aggravio delle somme aggiuntive previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000. Le somme aggiuntive maturano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza ordinaria dei contributi obbligatori (nel caso in esame dal 17 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento del mandato elettivo) ovvero decorsi trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, qualora la suddetta comunicazione sia stata effettuata dopo il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del mandato.

I periodi di aspettativa con la corrispondente retribuzione figurativa risultante dalla dichiarazione dell'Amministrazione in qualità di datore di lavoro verranno computati ai fini pensionistici nella posizione assicurativa dell'iscritto dopo aver acquisito il pagamento da parte dell'organo elettivo ovvero da parte dell'iscritto, comprensivo delle eventuali somme aggiuntive per ritardato pagamento.

Si evidenzia che per i periodi di contribuzione figurativa l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta a versare il contributo obbligatorio alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito) e il contributo all'Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP), rispettivamente dello 0,35% e 0,12%, commisurato alla retribuzione figurativa da accreditare nella posizione assicurativa dell'iscritto, fermo restando il diritto di rivalsa da esercitare nei confronti del lavoratore per la quota dell'aliquota contributiva posta a suo carico.

Il pagamento da parte dell'Amministrazione di appartenenza per la Gestione credito e la Gestione ex ENPDEP deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell'istanza di riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa. Il pagamento deve essere effettuato secondo le consuete modalità di versamento indicando

quale anno di riferimento quello del periodo di aspettativa. I codici contributo da utilizzare a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare sono i seguenti:

- P909 per il versamento dei contributi relativi alla Gestione credito;
- P810 per il versamento dei contributi relativi all'Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP).

4.2. Gestione privata (iscritti AGO e fondi speciali)

Per gli iscritti alla gestione privata la domanda di accredito figurativo di cui all'articolo 38 della legge n. 488/1999 dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Per maggiori dettagli in merito ai tempi e alle modalità di presentazione della domanda si rinvia al messaggio n. 3499 dell'8/9/2017 ed alla circolare n. 153 del 24/10/2017.

Anche per gli iscritti alla gestione privata il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 nel formato ELIDE disciplinato con la circolare n. 113 del 13 luglio 2017, a cui si rinvia per i dettagli attinenti ai codici differenziati secondo gestione previdenziale di appartenenza e per le istruzioni tecniche di compilazione.

Si precisa che l'introduzione del formato ELIDE ha consentito di superare, abolendolo, l'ancoraggio alla matricola e ai codici finora in uso (DM10A e RC01A) riferiti alla ordinaria contribuzione obbligatoria da parte dell'organismo elettivo. Con la circolare n. 113/2017 è stato precisato che il soggetto versante è identificato dal codice fiscale. Nel contempo, i codici fiscali dei beneficiari permettono di individuare esattamente coloro a cui detti pagamenti sono ascrivibili.

Il pagamento infatti viene effettuato direttamente dall'assicurato solo in casi eccezionali, disciplinati dalla circolare n. 48/2002, paragrafi 1.5 e 1.6, e dal messaggio n. 150 del 25/9/2001.

In tale adempimento straordinario, non risultando più attivo il conto corrente postale citato nella circolare n. 48/2002, l'F24 ELIDE presenterà identità di codice fiscale tra soggetto versante (persona fisica anziché giuridica) e beneficiario.

Per gli ulteriori aspetti della disciplina si confermano le pregresse indicazioni fornite nelle circolari n. 81/2000, n. 48/2002 e n. 45/2005, ferme restando le innovazioni introdotte con la citata circolare n. 113/2017.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine (16 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'aspettativa), nel rispetto delle regole generali il medesimo pagamento è soggetto all'ordinario termine di prescrizione quinquennale e all'aggravio delle somme aggiuntive (cfr. art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000), che matureranno dalla data di scadenza ordinaria del versamento.

Il pagamento di somme aggiuntive per ritardato pagamento costituisce condizione per l'accredito del periodo.

Nell'ipotesi consueta di adempimento per il tramite dell'organismo elettivo, l'accredito figurativo sarà disposto, in presenza di regolare domanda nei termini, a condizione che il richiedente produca i seguenti documenti:

1. dichiarazione del datore di lavoro che attesti:

a. l'aspettativa in atto;

b. la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in servizio e i contributi dovuti per la "quota a carico" del lavoratore in conformità alla gestione di appartenenza;

2. estremi e copia del pagamento con F24 ELIDE effettuato dall'organismo elettivo;

3. certificazione dell'organismo elettivo attestante l'ammontare della contribuzione versata e la retribuzione assunta a base di calcolo del versato. I dati della certificazione dovranno essere conformi all'attestazione fornita dal datore di lavoro.

Permane, per l'organismo elettivo, la facoltà di utilizzare un F24 per singolo eletto oppure versare in modalità cumulativa con pagamento unico riferito a più eletti.

Nell'ipotesi eccezionale di adempimento diretto dell'assicurato dovrà essere prodotta, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2., anche la documentazione che attesti la sussistenza delle fattispecie contemplate dalla circolare n. 48/2002, paragrafi 1.5 e 1.6. In particolare, nel caso di "versamenti effettuati oltre il termine del 16 ottobre" dovrà essere dimostrato il permanere della nomina o carica elettiva per il tempo di cui si chiede l'accredito.

Le Strutture territoriali potranno verificare i pagamenti degli organismi elettivi (e degli assicurati), pervenuti con il modello F24 ELIDE, consultando la procedura "Incasso contributi DE.U.-T.E.F" secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 113/2017.

5. Aspettativa docenti universitari per mandato elettivo

Il trattamento previdenziale previsto per l'aspettativa per mandato elettivo è stato oggetto di successivi interventi da parte del legislatore, che hanno modificato l'ordinamento nazionale.

L'articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 382/1980 prevede, tra le cause di collocamento in aspettativa obbligatoria per incompatibilità, alcune ipotesi di "mandato elettivo" precisando, al successivo comma 4, che il periodo di aspettativa è utile, tra l'altro, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza secondo le norme vigenti.

A seguito della disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 22, comma 39, della legge n. 724/1994, che estende ai dipendenti pubblici l'articolo 31 della legge n. 300/1970, a decorrere dal 31 marzo 1993 a tutti i dipendenti pubblici, compresi i professori universitari, si applica il regime contributivo previsto per i dipendenti privati, valorizzando, sotto il profilo pensionistico, i periodi di aspettativa con la copertura a carico della gestione, secondo l'orientamento espresso dal Ministero del Tesoro (cfr. la circolare telegrafica Ministero del Tesoro n. 16 del 6 aprile 1995). Da tale data cessa, altresì, l'utilità dei periodi ai fini delle prestazioni di TFS.

Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ha riordinato la materia afferente alla contribuzione figurativa, prevedendo all'articolo 3 l'accredito dei contributi per i periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o cariche sindacali, di cui al citato articolo 31, secondo le modalità indicate nel comma 3 del medesimo articolo.

Si precisa altresì che l'Istituto, con circolare n. 39 del 14 marzo 2013, ha individuato quali destinatari della richiamata disciplina anche i dipendenti pubblici chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una nomina decisa da un organo elettivo e del quale il soggetto nominato segue la sorte. Ciò in considerazione che né la legge n. 300/1970 né il decreto legislativo n. 564/1996 potevano prendere in considerazione la figura dell'assessore nominato introdotta successivamente nell'ordinamento.

Tenuto conto di quanto rappresentato le Università, nelle ipotesi di aspettativa non retribuita concessa ai professori universitari per mandato elettivo ovvero nominati assessori regionali, non sono tenute ad effettuare, a decorrere dal 31 marzo 1993, alcun versamento contributivo né alla gestione pensionistica né alla gestione previdenziale ai fini del TFS, in quanto la normativa di riferimento prevede l'accredito figurativo secondo le modalità definite dal legislatore.

Le indicazioni contenute nella circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, paragrafo 18, che prevedono tra l'altro l'obbligo di inviare la denuncia per i periodi di aspettativa indicando il codice tipo servizio 50 - "Aspettativa senza assegni docenti universitari ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.P.R. n. 382/1980" valorizzando gli elementi relativi alla gestione pensionistica, previdenziale, credito con il valore virtuale della retribuzione, non attengono ai docenti eletti membri del Parlamento Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale ovvero agli assessori regionali nominati, per i quali il quadro normativo di riferimento richiamato prevede la contribuzione figurativa a carico dell'Istituto previdenziale, previa istanza del lavoratore e, salvo i casi previsti dal legislatore, l'onere di versamento da parte del lavoratore della quota di contribuzione posta a suo carico.

Le Università che concedono ai professori universitari l'aspettativa per il mandato elettivo, anche nell'ipotesi di assessori regionali nominati, devono valorizzare nella denuncia contributiva relativa all'ultimo periodo di servizio utile l'elemento <CodiceCessazione> con il valore 39 "Aspettativa per mandato politico elettivo" (art. 31, L.300 del 1970). Eventuali compensi relativi al rapporto di lavoro erogati durante il periodo di aspettativa dovranno essere denunciati con l'elemento V1 PeriodoPrecedente, casuale 1. L'Università durante il periodo di aspettativa non deve inviare l'elemento E0 PeriodoNelMese in quanto il rapporto di lavoro è sospeso.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Per le gestioni dei dipendenti privati cfr. le circolari INPS n. 81/2000, n. 48/2002, n. 45/2005; per la gestione dipendenti pubblici, le circolari INPDAP n. 11/2000 e n. 23/2000; l'Informativa n. 7/2002 e le note operative n. 11 del 23 luglio 2010 e n. 19 del 25 luglio 2011. Da ultimo la circolare INPS n. 39/2013 per gli assessori regionali "nominati".

SENTENZA N. 104
ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio	LATTANZI	Presidente
- Aldo	CAROSI	Giudice
- Marta	CARTABIA	”
- Mario Rosario	MORELLI	”
- Giancarlo	CORAGGIO	”
- Giuliano	AMATO	”
- Silvana	SCIARRA	”
- Daria	de PRETIS	”
- Franco	MODUGNO	”
- Augusto Antonio	BARBERA	”
- Giulio	PROSPERETTI	”
- Giovanni	AMOROSO	”
- Francesco	VIGANÒ	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(legge di stabilità 2016\)»](#), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da A. B. nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con [ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016](#).

Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli [artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione](#), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui, a favore di coloro che abbiano raggiunto la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, esclude la riduzione delle anzianità contributive maturate in data anteriore al 1° gennaio 2012 per le pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013, 2014, con esclusivo riguardo ai ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016.

1.1.– Il giudice rimettente espone di dover decidere una domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della pensione anticipata, senza la riduzione percentuale contemplata dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In virtù di tale previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che beneficiano di una pensione «liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» possono conseguire la pensione anticipata a età inferiori ai più elevati requisiti anagrafici sanciti dall'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011 soltanto se abbiano maturato un'anzianità contributiva di quarantadue anni e un mese per gli uomini e di quarantuno anni e un mese per le donne.

Nell'ipotesi indicata, la legge applica, con riguardo alla «quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012», una riduzione pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di sessantadue anni e una riduzione di due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

L'applicazione di tali disposizioni restrittive – soggiunge il rimettente – è stata esclusa per i «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017», con un'anzianità contributiva derivante «esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria» (art. 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14).

L'esclusione è stata poi estesa a tutti i «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017», dapprima con riguardo ai soli «trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015», in virtù dell'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e successivamente, per effetto della disposizione censurata, anche con riguardo «ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014», per i soli «ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016».

Il giudice a quo evidenzia che tale limitazione pregiudicherebbe la parte ricorrente nel giudizio principale, «pensionata dal 1.10.2014», in quanto condurrebbe all'applicazione della decurtazione prevista dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011 sino al 31 dicembre 2015.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante, poiché sarebbe la disposizione censurata a determinare la decurtazione di euro 263,63 al mese, contestata in giudizio dalla parte ricorrente.

1.2.– Ad avviso del rimettente, il sistema così delineato determinerebbe un'arbitraria discriminazione tra chi ha ottenuto la pensione anticipata dal 2012 alla fine del 2014, riponendo un affidamento ancor più forte sulla normativa vigente prima del d.l. n. 201 del 2011, e chi ha conseguito la pensione anticipata dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2017.

La previsione in esame lederebbe «il principio costituzionale di eguaglianza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost.». Senza alcuna ragione giustificatrice, la legge riserverebbe un trattamento peggiore a chi ha avuto accesso alla pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, maturando prima «i requisiti contributivi utili per il diritto a pensione», rispetto a chi ha ottenuto tale beneficio successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Non si potrebbe rinvenire alcuna giustificazione razionale di tale disparità di trattamento nel fatto che, per i soggetti posti in pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, le decurtazioni siano state già operate. L'esigenza di risparmio di spesa dovrebbe essere perseguita nel rispetto di «altri valori di rilevanza costituzionale» e neppure l'eccezionalità della situazione economica giustificerebbe deroghe al principio di eguaglianza (si richiama la [sentenza n. 223 del 2012](#)).

La decurtazione del trattamento pensionistico, disposta con riguardo all'anzianità contributiva effettivamente maturata dal lavoratore, si porrebbe in contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost., in quanto sarebbe lesiva del «principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l'attività lavorativa».

Il rimettente denuncia il contrasto anche con il «principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 2, 3 Cost.», sul presupposto che la decurtazione del trattamento pensionistico, «violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il meccanismo del principio solidaristico e il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno solo di alcuni pensionati, casualmente andati in pensione anticipata nel periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014, invece che prima o dopo detto periodo»

Sarebbe sacrificato in maniera irragionevole il diritto dei lavoratori collocati in pensione anticipata negli anni 2012, 2013 e 2014 di ricevere «un trattamento previdenziale proporzionato al lavoro e alla contribuzione per esso versata (art. 36, comma 1, Cost.) e adeguato (art. 38, comma 2, Cost.), in attuazione del principio solidaristico di cui all'art.

2 Cost. e del medesimo principio di eguaglianza sostanziale di cui al citato art. 3, comma 2, Cost.» (si menziona la [sentenza n. 70 del 2015](#)).

2.– Con atto depositato il 3 novembre 2016, si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ha chiesto di dichiarare manifestamente inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

Il rimettente avrebbe trascurato di offrire adeguati ragguagli sulla fattispecie concreta e, in particolare, sull'età anagrafica e sull'anzianità contributiva della parte ricorrente nel giudizio principale e sull'effettiva consistenza della decurtazione che le è stata applicata.

Non sarebbero stati svolti i necessari approfondimenti sull'eventuale applicabilità della deroga prevista dall'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011.

Peraltro, per la parte ricorrente, che avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata il 1° ottobre 2014, dovrebbero operare le previsioni dell'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011, e non già la disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 e dall'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015. Anche da questo punto di vista, si apprezzerebbe un'insufficiente motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata.

2.1.– In vista dell'udienza, l'INPS ha depositato una memoria illustrativa, confermando le conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione e svolgendo ulteriori considerazioni in ordine al merito della questione.

In particolare, l'INPS ha ricordato che la disciplina censurata è stata adottata «nell'ambito di un pacchetto di disposizioni emanate nel più difficile momento di crisi economica», allo scopo di contemperare la tutela dei diritti dei pensionati con la salvaguardia della «complessiva tenuta del sistema previdenziale e del bilancio pubblico», in un assetto improntato alla solidarietà intergenerazionale.

Gli effetti della penalizzazione sarebbero provvisori e modesto sarebbe il loro impatto economico, che consisterebbe in un «corrispettivo simbolico». La «lieve e provvisoria penalizzazione» disposta dal legislatore non pregiudicherebbe l'adeguatezza della tutela previdenziale e il rapporto di tendenziale corrispondenza tra retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro e pensione.

Non si potrebbe ravvisare alcuna violazione dell'art. 3 Cost. Il legislatore avrebbe scelto di graduare «in rapporto al fattore tempo» la penalizzazione connessa all'applicazione della normativa derogatoria sulla pensione anticipata e di mantenere le decurtazioni per coloro che abbiano fruito del trattamento di pensione anticipata per un arco temporale più ampio, sin dal periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014.

3.– Nel giudizio è intervenuto, con atto depositato l'8 novembre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale.

La riduzione del trattamento pensionistico, modulata attraverso «una ragionevole, progressiva diminuzione, nel tempo, della penalizzazione», sarebbe stata congegnata in modo da «assicurare l'equità della disciplina normativa complessivamente considerata».

Non potrebbero dirsi violati, pertanto, i principi di proporzionalità tra pensione e retribuzione e di adeguatezza della prestazione previdenziale.

L'interveniente, inoltre, osserva che il sistema non contempla alcun principio di immutabilità del trattamento pensionistico e che spetta alla discrezionalità del legislatore la determinazione della misura dei trattamenti di quiescenza, anche alla luce delle concrete disponibilità finanziarie e delle risorse di bilancio (si menziona la [sentenza n. 316 del 2010](#)).

La disposizione censurata, per un verso, salvaguarderebbe la coerenza e la razionalità del sistema e, per altro verso, si prefiggerebbe di «garantire l'equilibrio tra mezzi disponibili e prestazioni previdenziali erogate», in armonia con il vincolo imposto dall'art. 81, quarto comma, Cost. e «con gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea in materia di contenimento della spesa pensionistica».

3.1.– In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, confermando le conclusioni già formulate nell'atto di intervento.

La disposizione censurata concorrerebbe «a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico» e a salvaguardare l'equilibrio dell'intero sistema previdenziale, nel rispetto dei vincoli imposti dall'art. 81 Cost.

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per contro, rischierebbe di «compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea in materia di contenimento della spesa pensionistica» e, a tutto concedere, dovrebbe produrre effetti solo pro futuro.

4.– All'udienza pubblica del 20 marzo 2018, le parti hanno ribadito le conclusioni e le argomentazioni svolte negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui, per le pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 e corrisposte a lavoratori che abbiano raggiunto la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, limita l'esenzione dalla riduzione delle anzianità contributive maturate in data anteriore al 1° gennaio 2012 ai soli «ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016» e non include anche i ratei di pensione corrisposti dal 2012 al 2015.

L'assetto delineato dal legislatore contrasterebbe, in primo luogo, con «il principio costituzionale di eguaglianza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost.». La disposizione censurata, senza alcuna ragione giustificatrice, riserverebbe un trattamento deteriore a

quanti hanno conseguito la pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, maturando prima «i requisiti contributivi utili per il diritto a pensione», e «che anzi avevano fatto maggiore affidamento sulla normativa in materia pensionistica vigente prima del D.L. n. 201/2011», rispetto a quanti hanno ottenuto tale trattamento successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Se per questi ultimi, quando abbiano maturato la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applicano penalizzazioni di sorta, per chi ha conseguito la pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, permangono le decurtazioni applicate per i ratei di pensione corrisposti prima del 1° gennaio 2016, anche quando abbiano raggiunto l'anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, ove tale anzianità contributiva non si colleghi a una prestazione effettiva di lavoro.

Non si potrebbe individuare una valida ragione giustificatrice della denunciata disparità di trattamento nel fatto che, per i soggetti posti in pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, le decurtazioni siano state già operate. Invero, l'esigenza di risparmio di spesa dovrebbe essere perseguita nel rispetto di «altri valori di rilevanza costituzionale» e neppure l'eccezionalità della situazione economica potrebbe giustificare deroghe al principio di eguaglianza (si richiama la [sentenza n. 223 del 2012](#)).

Sarebbe violato l'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto la decurtazione del trattamento pensionistico relativo all'anzianità contributiva effettivamente maturata dal lavoratore sarebbe lesiva del «principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l'attività lavorativa».

Il rimettente prospetta, da ultimo, la violazione del «principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 2, 3 Cost.». La decurtazione del trattamento pensionistico che spetta al lavoratore in rapporto alla contribuzione maturata, «violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il meccanismo del principio solidaristico e il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno solo di alcuni pensionati, casualmente andati in pensione anticipata nel periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014, invece che prima o dopo detto periodo».

Il meccanismo così descritto, in particolare, sacrificerebbe in maniera irragionevole il diritto dei lavoratori collocati in pensione anticipata negli anni 2012, 2013 e 2014 di ricevere «un trattamento previdenziale proporzionato al lavoro e alla contribuzione per esso versata (art. 36, comma 1, Cost.) e adeguato (art. 38, comma 2, Cost.), in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. e del medesimo principio di eguaglianza sostanziale di cui al citato art. 3, comma 2, Cost.» (si cita a tale riguardo la [sentenza n. 70 del 2015](#)).

Al richiamo all'art. 53 Cost., contenuto nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non corrisponde un'autonoma censura, che concorra a definire il thema decidendum devoluto all'esame di questa Corte.

2.– Si deve rilevare, preliminarmente, che, in virtù dell'art. 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, prevista dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, non si applica ai «trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018».

La normativa sopravvenuta non muta i termini della questione di legittimità costituzionale, che verte sulla decurtazione dei trattamenti anticipati decorrenti nel 2012, nel 2013 e nel 2014. Non è necessario, pertanto, alla luce di una sopravvenienza che non dispiega alcun effetto sul giudizio principale, restituire gli atti al rimettente perché rinnovi la valutazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione sollevata (sentenze [n. 260 del 2015, punto 2. del Considerato in diritto](#), e [n. 205 del 2015, punto 3. del Considerato in diritto](#)).

3.– La valutazione in punto di rilevanza, compiuta dal rimettente, non incorre nei profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa dell'INPS, con riguardo all'incompleta ricostruzione della posizione previdenziale della parte ricorrente e all'omessa verifica dell'effettiva spettanza della pensione anticipata. L'INPS lamenta che la carente descrizione della fattispecie precluda il necessario controllo sulla rilevanza, al pari delle generiche indicazioni sulla necessità di applicare una disposizione posteriore al pensionamento della parte ricorrente.

Tali rilievi non colgono nel segno.

Il giudice a quo, pur nel conciso richiamo agli atti e ai documenti di causa, delinea i tratti essenziali della fattispecie concreta e chiarisce che la parte ricorrente, pensionata dal 1° ottobre 2014, beneficia di una pensione anticipata, decurtata secondo le prescrizioni dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nel giudizio principale non si discute sulla sussistenza dei requisiti, peraltro non contestati, per accedere alla pensione anticipata, né sul fatto, parimenti pacifico, che il trattamento pensionistico anticipato sia stato in concreto ridotto, ma sulla legittimità delle decurtazioni applicate sulla scorta di una normativa che si sospetta in contrasto con la Carta fondamentale.

La controversa consistenza di tali decurtazioni, posta in risalto anche all'udienza pubblica, non pone in discussione la necessità di applicare la disciplina in esame e tale elemento è sufficiente a radicare la rilevanza del proposto dubbio di costituzionalità.

È del pari ininfluenza che la disciplina denunciata sia posteriore al conseguimento della pensione. Il rimettente ha dettagliatamente ripercorso l'evoluzione della normativa dal d.l. n. 201 del 2011 fino alla legge n. 208 del 2015, dando conto dell'incidenza della disciplina sopravvenuta sulla posizione della parte ricorrente.

Le censure vertono su questa disciplina successiva, nella parte in cui conferma, per chi ha conseguito le pensioni anticipate nel 2012, nel 2013 e nel 2014, la vigenza della precedente e più rigorosa normativa.

Anche da tale punto di vista, dunque, la questione proposta supera il vaglio di ammissibilità demandato a questa Corte.

4.– La questione non è fondata, in riferimento a tutti i profili dedotti dal rimettente.

5.– La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo si inquadra nella complessa evoluzione della disciplina in tema di pensionamenti anticipati, che ha visto il susseguirsi di molteplici interventi, intesi a mitigare il regime restrittivo tratteggiato inizialmente dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011.

5.1.– Tale disposizione prevede che, a partire «dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data», la pensione anticipata ad età inferiori rispetto a quelle nel frattempo innalzate dall'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011 sia corrisposta soltanto «se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012». Tali requisiti sono progressivamente elevati in rapporto all'incremento delle aspettative di vita.

La pensione anticipata è corrisposta nell'importo pieno soltanto se il beneficiario abbia compiuto sessantadue anni di età. Qualora tale età non sia stata ancora raggiunta, il legislatore applica «[s]ulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012» una riduzione percentuale così modulata: «1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; [...] 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni», una «riduzione proporzionale al numero di mesi», quando il periodo di anticipo nell'accesso al pensionamento non corrisponda ad un anno intero.

5.2.– Con l'art. 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, il legislatore ha escluso l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per coloro che maturano i prescritti requisiti di anzianità contributiva «entro il 31 dicembre 2017».

Nella versione originaria, la deroga era subordinata al ricorrere di un'anzianità contributiva derivante «esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».

La nozione di prestazione effettiva di lavoro è stata poi estesa anche alle assenze «per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della

legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151» (art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125) e alle assenze «per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» (art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014»).

5.3.– L'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha superato il requisito della prestazione effettiva di lavoro e ha escluso ogni riduzione percentuale per i «trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015», a beneficio dei «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

5.4.– Fermo tale ultimo presupposto, l'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015, nell'inserire l'art. 113-bis della legge n. 190 del 2014, ha esteso il superamento del requisito della prestazione effettiva di lavoro anche ai «trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014», con esclusivo «riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016».

Verso tale limitazione temporale si indirizzano le censure del rimettente, che reputa in contrasto con i principi costituzionali la mancata estensione della deroga anche ai ratei di pensione corrisposti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e già incisi dalle decurtazioni in esame.

6.– Le censure investono, da un punto di vista più generale, il meccanismo di riduzione delle pensioni anticipate decorrenti nel 2012, nel 2013 e nel 2014 e ne prospettano il carattere lesivo dei principi di adeguatezza e di proporzionalità delle prestazioni previdenziali, enunciati dagli artt. 36 e 38 Cost. e presidiati, a dire del rimettente, anche dagli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.

Le censure non sono fondate.

6.1.– Il legislatore ben può disincentivare i pensionamenti anticipati (fra le molte, [sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in diritto](#)) e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in riferimento alla valutazione dei particolari servizi prestati da dipendenti civili e militari dello Stato ([sentenza n. 39 del 2018, punto 4.4. del Considerato in diritto](#)) e in tema di coefficiente di trasformazione della contribuzione versata, più elevato per chi presti servizio più a lungo ([sentenza n. 23 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto](#)).

Tali scelte discrezionali sono chiamate a contemperare la salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la tutela della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici (artt. 36 e 38 Cost.).

A questo riguardo, non è delineato un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ma una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita. Ciò che appare indispensabile è «una valutazione globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti» ([sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto](#)).

6.2.– Nel caso di specie, il bilanciamento attuato dal legislatore non può ritenersi irragionevole.

Le decurtazioni imposte ai trattamenti pensionistici anticipati si affiancano alle drastiche misure di riduzione della spesa previdenziale previste dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 e incentrate sull'adeguamento dell'età di accesso alla pensione alla più elevata speranza di vita.

La riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati, superata a regime dall'art. 1, comma 194, della legge n. 232 del 2016 per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2018, esaurisce i suoi effetti in un quadriennio (dal 2012 al 2015) e si proietta, pertanto, in un arco temporale definito.

La riduzione in esame, inoltre, si attesta sulla misura di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di sessantadue anni e sulla più elevata misura di due punti percentuali «per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni» e si articola secondo un progredire graduale, commisurato al grado di anticipazione dell'età pensionabile e circoscritto entro limiti sostenibili, che non vanificano i diritti fondamentali coinvolti.

Pertanto, la durata definita delle riduzioni, modulate in senso progressivo, e la misura contenuta che le contraddistingue e si accompagna alle deroghe già sancite dall'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011 non compromettono il nesso di tendenziale equilibrio tra le pensioni, da un lato, e le retribuzioni e la contribuzione versata, dall'altro. Né il bilanciamento con il limite delle risorse disponibili implica un sacrificio sproporzionato e irragionevole del nucleo intangibile dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.

7.– Il rimettente censura la riduzione percentuale delle pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 anche in chiave comparativa e denuncia il trattamento discriminatorio riservato a chi ha avuto accesso al pensionamento anticipato nei primi tre anni di vigenza dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011.

Neppure tali censure sono fondate.

7.1.– Per costante giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, [sentenza n. 197 del 2010, punto 5.1. del Considerato in diritto](#)), nei rapporti di durata il trattamento differenziato,

riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche ([sentenze n. 273 del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto](#), e [n. 94 del 2009, punto 7.2. del Considerato in diritto](#)).

7.2.– La modulazione temporale della disciplina censurata non è irragionevole.

La posizione di chi ha conseguito la pensione anticipata dal 2012 al 2014 differisce dalla posizione di chi ha avuto accesso a tale trattamento dal 1° gennaio 2015 per quel che attiene ai presupposti di operatività della deroga prevista dall'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011. Se, per la prima categoria, fino al 1° gennaio 2016, la disciplina restrittiva in tema di decurtazioni non si applica se i lavoratori abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2017 la prevista anzianità contributiva, legata alla prestazione effettiva di lavoro, la seconda categoria può essere esentata dalle decurtazioni alla sola condizione di avere maturato entro il 31 dicembre 2017 l'anzianità contributiva necessaria, così disancorata da ogni riferimento alla prestazione effettiva di lavoro.

La diversità di trattamento, dunque, incide su un profilo circoscritto della disciplina di deroga prevista anche a beneficio di chi ha conseguito la pensione anticipata dal 2012 al 2014. Peraltro, il presupposto della prestazione effettiva di lavoro, che rappresenta il tratto differenziale tra le due discipline, è stato configurato dal legislatore con una latitudine sempre maggiore, così da non costringere entro limiti troppo angusti l'ambito applicativo della deroga in esame.

Tale diversità di disciplina, legata a un aspetto di dettaglio di una normativa di più ampio respiro, non è idonea a determinare un trattamento complessivamente sperequato dei beneficiari di pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 e rispecchia il diverso contesto in cui tali misure hanno trovato applicazione.

Come questa Corte ha affermato con riguardo all'avvicinarsi delle discipline in tema di cumulo tra pensioni e retribuzioni ([sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in diritto](#)), le differenze che intercorrono tra i diversi regimi, nell'ambito di interventi di riforma generale che richiedono continui adattamenti, riflettono la mutevole incidenza delle contingenti «emergenze finanziarie».

Anche nel caso di specie, il succedersi nel tempo delle discipline di deroga al regime generale rivela l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto e preclude una valutazione comparativa con la posizione di chi ha avuto successivamente accesso alla pensione anticipata, in un quadro sensibilmente mutato per l'affievolirsi delle esigenze che avevano giustificato le iniziali misure restrittive. Le scelte discrezionali del legislatore, a questo riguardo, si orientano verso la progressiva attenuazione dell'originario meccanismo di riduzione della pensione anticipata, per poi sancirne il definitivo superamento.

La particolarità della disciplina applicata ai pensionamenti anticipati del 2012, del 2013 e del 2014 si raccorda al carattere necessariamente graduale del percorso di superamento del regime di “penalizzazioni”, alla stregua della valutazione dei limiti imposti dalle risorse disponibili.

Si deve da ultimo considerare che la disposizione censurata, in armonia con i principi generali (art. 11 delle disposizioni preliminari codice civile), si limita a sancire l’efficacia solo per il futuro del superamento del requisito della prestazione effettiva di lavoro e a confermare per il passato l’applicazione di una disciplina provvista di valenza generale, già temperata dalle significative esenzioni dell’art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011 e comunque contraddistinta da un limitato e tollerabile impatto sul trattamento pensionistico corrisposto.

La scelta di differire al futuro l’efficacia dell’ulteriore deroga non genera, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento e non travalica i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono alla «attuazione graduale» dei principi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost., anche alla luce delle esigenze connesse «alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» ([sentenza n. 119 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto](#), da ultimo ripresa dalla [sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto](#)).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018.